

Matteo Carmine Fiocca

**Verso la formazione di un diritto
ecclesiastico patrio napoletano.
Giurisdizionalismo e «polizia ecclesiastica»
a Napoli nel Settecento. Prime ricerche***

*Towards the formation of a Neapolitan ecclesiastical law.
Jurisdictionalism and ecclesiastical legislation
in the Eighteenth Century Naples. First research*

SOMMARIO: 1. La matrice giurisdizionalistica delle politiche ecclesiastiche borboniche del XVIII secolo; 2. Il «frutto più importante» del riformismo napoletano: il concordato del 1741 e il Tribunale misto; 3. Diritto patrio e istituzioni in materia ecclesiastica nella Napoli borbonica; 4. Polizia ecclesiastica e compilazioni normative: le raccolte di diritto ecclesiastico napoletano di fine Settecento; 5. Segue: le raccolte di Filippo Ammirati e Vito Giliberti; 6. Conclusioni: la formazione di un diritto ecclesiastico napoletano.

ABSTRACT: In the 18th century, jurisdictionalist theories were applied to the legislation and ecclesiastical policies of several European states. These States increasingly dealt with matters that had traditionally reserved to spiritual power. The Kingdom of Naples, in particular, developed a substantial and significant ecclesiastical legislation regulating various aspects of the religious life of the country. The aim of this paper is to demonstrate how, through this national legislation and on the basis of a consolidated local jurisdictional culture, a truly national ecclesiastical law was created in the Kingdom of Naples, autonomous from other fields of national law. This will be done by analysing the institutions of the Kingdom specifically dedicated to political and legislative activity in ecclesiastical matters, and by examining various collections of royal legislation devoted to ecclesiastical law and published in the second half of the 18th century.

KEYWORDS: Ecclesiastical legislation, Jurisdictionalism, Kingdom of Naples.

* Questo articolo, dato il suo carattere di *work in progress*, è stato valutato dalla redazione della rivista e non sottoposto a *double-peer review*.

1. *La matrice giurisdizionalistica delle politiche ecclesiastiche borboniche del XVIII secolo*¹

Nel corso del Settecento, come noto, le teorie di stampo giurisdizionalistico, che affondavano le loro radici nel pensiero umanistico e giusnaturalistico dei secoli precedenti, trovano piena e compiuta maturazione nelle politiche ecclesiastiche perseguite da diversi Stati cattolici del Vecchio Continente². Su quelle basi teoriche i sovrani rivendicano una sempre maggiore influenza sulle questioni religiose e iniziano a legiferare in campi da sempre

¹ Il presente contributo è stato realizzato nell'ambito del PRIN 2017, *Precetto religioso e norma giuridica: storia e dinamica di una dialettica fondativa della civiltà giuridica occidentale*.

² Nello scorso decennio la storiografia ha cercato di dare nuovo vigore e slancio agli studi sul tema del giurisdizionalismo di Età moderna, in primo luogo mettendone in discussione la definizione tradizionale maturata tra XIX e XX secolo – cioè quella di un sistema di rapporti tra Stato e Chiesa sviluppatosi tra Cinquecento e Settecento, basato sulla subordinazione della seconda al primo e da una sostanziale funzione di protezione e controllo del potere secolare su quello spirituale – ritenendola di fatto una definizione eccessivamente generica, incapace di tener conto sia delle differenze che contraddistinguono sul piano temporale il giurisdizionalismo tra i diversi periodi in cui si snoda l'Età moderna, che delle peculiarità che sulla base delle specifiche esperienze locali lo contraddistinguono anche sul piano territoriale tra i vari Paesi europei in cui si è sviluppato (cfr. A. Barbagli, *La Regia Giunta di Giurisdizione dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla alla fine dell'Antico Regime. Un supremo dicastero per la politica ecclesiastica*, in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», XXV (2024), paper 2, p. 2; sul punto si veda anche, C. Fantappiè, *Giurisdizionalismo. Dalla classificazione dogmatica alla nozione storico-politica*, in D. Edigati - L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Roma 2015, pp. 305-322). Tuttavia occorre rilevare come la storiografia non sia ancora riuscita a individuare una definizione che sia soddisfacente e che riesca a tener conto allo stesso tempo di tutti questi aspetti. Una nuova stagione di studi è stata inaugurata dal volume del 2015 sopra citato, a cura di Edigati e Tanzini, al quale ha fatto seguito nel 2018 il volume curato sempre dallo stesso Edigati e da Elio Tavilla, (*Giurisdizionalismi. Le politiche ecclesiastiche negli stati minori della penisola italiana in età moderna*, Roma 2018) e si è sviluppato attraverso una serie di lavori relativi ad alcuni aspetti delle politiche giurisdizionalistiche o all'esperienza di specifiche realtà locali, come i contributi, solo per fare alcuni esempi, di D. Edigati, *Studi e prospettive della ricerca sul controllo delle istituzioni ecclesiastiche in età moderna*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 175, II (2017), pp. 249-272; di E. Tavilla, *Le prassi giurisdizionali alla prova della documentazione d'archivio degli "stati minori". Al modo di un'introduzione*, in D. Edigati - E. Tavilla, *Giurisdizionalismi*, cit., pp. 9-20; di L. Sinisi, *Il "martello de' vescovi"? Prime note sulla Giunta Ecclesiastica della Repubblica di Genova (1638-1797)*, in D. Edigati - E. Tavilla, *Giurisdizionalismi* cit., pp. 97-123; di D. Luongo, *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del Preilluminismo*, Torino 2018); di P. Alvazzi del Frate - A. Alibrandi, *Tra giurisdizionalismo e laicità dello Stato. Considerazioni sulla politica ecclesiastica del ducato di Parma e Piacenza tra XVIII e XIX secolo*, in A. Errera (cur.), *I Codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, Roma 2023, pp. 79-93, oltre al già citato Barbagli, *La Regia Giunta di Giurisdizione*, cit.

esclusivamente riservati al potere spirituale. La Chiesa di Roma vede dunque ridurre sensibilmente la propria influenza sulle chiese «nazionali» e benché tenti di limitare i danni cercando di strappare accordi diplomatici favorevoli con diversi monarchi cattolici, la sua capacità di influenzare le politiche ecclesiastiche nazionali di fatto viene gradualmente meno.

In particolare nel Regno di Napoli l'affermarsi di una solida cultura giurisdizionalistica porta nel pieno Settecento alla produzione di un vasto apparato di norme giuridiche secolari che incidono direttamente e profondamente sulla vita religiosa e spirituale dei suoi sudditi e del clero locale.

D'altra parte, tra i diversi programmi di riforma che la dinastia borbonica – assunta nuovamente al trono napoletano nel 1734³ – si era proposta di intraprendere per modernizzare il Regno appena riconquistato, proprio quelli in materia di politica ecclesiastica furono i programmi di maggior successo. Se i vari tentativi di riformare l'ordinamento giuridico nel suo complesso, il sistema generale delle fonti e l'amministrazione giudiziaria del Regno avevano incontrato una tenace e costante resistenza da parte del ministero togato, fallendo miseramente o, nel migliore dei casi, non raggiungendo risultati significativi e duraturi⁴, al contrario, in ambito ecclesiastico e nei rapporti con la Curia romana, l'azione di governo aveva quasi sempre ricevuto il pieno appoggio delle *élite* regnicole e della popolazione, ottenendo successi a vario livello, sia interno, in relazione al clero locale, che esterno, nei rapporti con la corte pontificia.

All'arrivo di Carlo di Borbone a Napoli, le trascorse relazioni diplomatiche tra Roma e il Regno non si potevano certamente dire delle migliori e più amichevoli. I viceré, tanto spagnoli quanto austriaci, avevano sempre difeso con risolutezza la potestà regia dalle ingerenze ecclesiastiche, cercando di limitare quanto più possibile quelle prerogative e quei privilegi che la Chiesa tradizionalmente vantava all'interno di ogni Stato cattolico. Nel Regno di Napoli in

³ Seppur per un breve lasso di tempo, appena tredici anni (dal 1700 al 1713), anche il padre di Carlo di Borbone, Filippo V di Spagna, fu re di Napoli, dopo essere succeduto in tutti i domini di Carlo II di Asburgo, morto senza lasciare eredi. Al termine della Guerra di Successione Spagnola, con la sottoscrizione delle paci di Utrecht e di Rastadt, perderà i possedimenti spagnoli in Italia che, per la maggior parte, passeranno sotto il controllo degli Asburgo d'Austria. Nel corso del suo breve regno, nel 1702, Filippo intraprese un viaggio a Napoli, che fu riportato dallo stampatore napoletano di origini francesi, Antonio Bulifon, e da suo figlio Niccolò, nel *Giornale del viaggio d'Italia dell'Invittissimo, e gloriosissimo monarca Filippo V, re delle Spagne, e di Napoli*, Napoli, Appresso Niccolò Bulifoni, 1703.

⁴ Sui programmi di riforma nella Napoli del Settecento tra i molti contributi si rinvia in particolare a R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 1968, pp. 8-21.

particolare la situazione, come noto, era resa ancora più complessa dalla signoria feudale che i pontefici rivendicavano sul *Regnum Siciliae*, sin dalla sua fondazione nel XII secolo: rivendicazione resa ancora più solida dalle molteplici concessioni che la dinastia angioina, in debito con il papa per l'investitura ricevuta in funzione anti-sveva sui territori dell'Italia meridionale, aveva riservato alla Chiesa tra XIII e XIV secolo⁵. Purtuttavia, nonostante questa particolare condizione, i governi e il popolo napoletano erano comunque riusciti nel corso dei secoli a tenere testa alla Santa Sede e a impedire che Napoli diventasse di fatto ancella di Roma.

Con il cambio dinastico e la fine del vicereame asburgico nella prima metà del Settecento la Curia romana sperò che la mutata situazione politica potesse volgere a proprio favore e che il nuovo monarca, che aveva bisogno dell'investitura pontificia per legittimare il proprio potere sui regni del Sud, si mostrasse, diversamente dal suo predecessore austriaco⁶, più aperto e sensibile agli interessi della Chiesa⁷.

⁵ Nel XIII secolo la Chiesa, da lungo tempo in aperta ostilità con la dinastia sveva degli Hohenstaufen, nel rivendicare la signoria feudale sulle Sicilie, aveva deciso di concedere la corona di quel regno alla dinastia francese degli Angiò, più vicina e sensibile agli interessi del papato, sottraendola pertanto a Manfredi, figlio naturale di Federico II di Svevia. L'investitura a re di Sicilia di Carlo d'Angiò, Conte di Provenza e fratello minore del re di Francia Luigi IX il Santo, da parte di papa Clemente IV, era stata tuttavia gravata da diverse condizioni, sancite in un patto composto da venticinque capitoli. Tra queste condizioni, ovviamente tutte favorevoli alla Chiesa, vi erano quella di prestare il giuramento di fedeltà e di ligio omaggio al Papa, riconoscendosi quindi come suoi vassalli; il pagamento annuo di ottomila once d'oro, da inviarsi in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo; la restituzione alle chiese del regno di tutti i beni sottratti dagli svevi; la revoca di tutte le leggi contrarie agli interessi della Chiesa e il riconoscimento delle immunità ecclesiastiche; la più completa immunità dei chierici dal foro secolare, tanto per le cause civili che criminali; la riserva esclusiva delle cause ecclesiastiche all'Ordinario del luogo e, in appello, alla Sede Apostolica; l'esenzione fiscale sui beni della Chiesa (sul punto v. P. Liberatore, *Introduzione allo studio della Legislazione del Regno delle Due Sicilie, parte seconda*, Napoli, 1832, pp. 236-243).

⁶ Carlo VI d'Asburgo, oltre a confermare tutti i provvedimenti giurisdizionalistici assunti dal suo predecessore, Carlo II di Spagna, tra i quali vi furono una maggiore estensione dell'*exequatur regio* su una vasta tipologia di provvedimenti pontifici e l'esclusione da tutti i benefici ecclesiastici e da ogni carica vescovile o altra prelatura del regno di soggetti stranieri, tra le varie cose limitò gli abusi del tribunale della Nunziatura di Napoli. A causa di ciò le tensioni con il Nunzio Apostolico, già abbastanza intense per i diversi provvedimenti anticuriali assunti a Napoli, si acuirono a tal punto che nel 1717 fu cacciato dal Regno (v. P. Giannone, *Dell'Istoria civile del Regno di Napoli*, Napoli, Per lo Stampatore Niccolò Naso, 1723, t. IV, pp. 485 e 498-499).

⁷ A. Melpignano, *L'anticurialismo napoletano sotto Carlo III*, Roma, 1965, pp. 21-22. Il primo dei sovrani di Napoli a rifiutarsi di prestare omaggio vassallatico alla Chiesa, che tradizionalmente consisteva nel pagamento annuo di una considerevole somma di denaro e

Queste aspettative erano tuttavia destinate ad infrangersi contro le reali intenzioni del nuovo re e dei suoi ministri, non proprio inclini ad intraprendere una politica filocuriale: anzi, le azioni promosse dai Borbone delle Due Sicilie sarebbero state destinate a dare nuovo corso e maggior vigore alle politiche regaliste e anticuriali già promosse dai precedenti governi vicereali.

Nel mettere a punto la nuova politica ecclesiastica, Carlo e i suoi ministri potevano fare affidamento su una ben consolidata cultura giurisdizionalista, maturata negli ambienti intellettuali napoletani soprattutto negli anni a cavallo tra la seconda metà del XVII e i primi decenni del XVIII secolo. Fu proprio in quel periodo che le diverse controversie che Napoli ebbe con la Santa Sede spinsero i giureconsulti napoletani a interessarsi approfonditamente delle questioni giurisdizionali e a piantare le basi di quei principi che maturarono pienamente in epoca borbonica⁸.

Erano quelli, d'altronde, gli anni in cui nella capitale del Regno iniziavano a circolare le nuove idee del pensiero cartesiano e gassendiano, tra i cui

nel dono della *Chinea*, ovverosia di un cavallo bianco (uso introdotto per la prima volta dallo stesso Carlo I d'Angiò), fu proprio Carlo VI. Carlo di Borbone, data la delicata situazione politica che lo aveva visto salire sui troni di Napoli e di Sicilia e avendo bisogno di fondare il proprio regno su una solida e incontrovertibile legittimazione, aveva preferito richiedere al pontefice l'investitura ufficiale, e la stessa cosa fece fare anche al figlio Ferdinando che, divenuto re ancora minorenne a seguito dell'abdicazione del padre, salito nel frattempo sul trono di Spagna, necessitava anche lui di legittimare su solide basi la propria corona (v. F. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri (sec. XI-XIX)*, Palermo, Andrea Amenta Editore, 1887, pp. 74-75; sulle complesse vicende politiche dell'investitura di Carlo di Borbone a re di Napoli e di Sicilia, v. R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. «La fondazione ed il tempo eroico» della dinastia*, in *Storia di Napoli*, Napoli 1972, VII, pp. 506-510). Nelle intenzioni dei governi napoletani, dunque, le richieste di investitura dovevano servire a legittimare il potere, prima di Carlo e poi di Ferdinando, in circostanze politiche particolarmente delicate, come l'insediamento di una nuova dinastia e la salita al trono di un sovrano minorenne, ma una volta raggiunto tale scopo, la ripetizione annuale dell'omaggio rischiava di tramutarsi nei fatti in un umiliante riconoscimento della subordinazione vassallatica del re di Napoli al Papa. Motivo per cui i ministri napoletani cercarono nel corso del tempo di giungere ad una sua completa soppressione, che avvenne solo verso la fine del Settecento, probabilmente nel 1788 sotto il governo del marchese Domenico Caracciolo, con l'abolizione della *Chinea* e la sensibile riduzione del censo, che fu diversamente configurato come semplice donazione offerta da un sovrano cattolico al Papa, quindi come atto di pura liberalità, e non più come adempimento di un preciso obbligo vassallatico (sul punto v. P. Lo Iacono, *Chiesa, Stato e Popolo nel Mezzogiorno dei Lumi. La legislazione ecclesiastica dei Borboni di Napoli e di Sicilia tra istanze regalistiche e tutela dell'ordo spiritualis (1734-1789)*, Cosenza 2012, pp. 45-49).

⁸ Cfr. P. Liberatore, *Della polizia ecclesiastica nel Regno delle Due Sicilie secondo il diritto canonico e l'ultimo concordato*, Napoli, Stamperia strada del Salvatore n° 41, 1852, p. 11.

promotori vi fu in particolare Francesco D'Andrea⁹, e buona parte degli intellettuali meridionali cominciarono a nutrire un deciso rifiuto verso la tradizione aristotelica e scolastica¹⁰. A ciò si aggiunga poi la dura polemica antinquisitoriale che, proprio sul finire del Seicento, divampò nuovamente a Napoli, scaturita da quello che è passato alla storia come il *processo agli «ateisti»*¹¹ e che, come scrive Dario Luongo, «segnò una radicalizzazione dello scontro fra la Chiesa romana e le nuove correnti culturali d'ispirazione cartesiana»¹².

⁹ Era stato lo stesso D'Andrea, celebre giureconsulto protagonista della scena culturale napoletana della seconda metà del Seicento, a rivendicare il merito, nella sua opera *Avvertimenti ai nipoti*, di aver portato a Napoli le opere di René Descartes (F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, I. Ascione (cur.), Napoli, Iovene, 1990, p. 203). Cfr. D. Luongo, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli 1993, p. 4; F. Serpico, «Pugnar con le ombre». *La critica al segreto inquisitoriale nella cultura giuridica napoletana tra Sei e Settecento*, Napoli 2016, p. 37. Sull'influenza del pensiero del D'Andrea sulla cultura napoletana del Seicento si veda, N. Cortese, *Francesco D'Andrea e la rinascenza filosofica in Napoli nella seconda metà del sec. XVII*, *Introduzione a Gli Avvertimenti ai nipoti*, in *Archivio storico per le provincie napoletane*, XLIV (1919), pp. 227-280, *passim*.

¹⁰ Sulla cultura napoletana a cavallo tra i secoli XVII e XVIII e sull'influenza che su di essa ebbe il pensiero d'Oltralpe, tra i vari studi si rinvia in particolare a E. Garin, *Cartesio e l'Italia*, in «Giornale critico della filosofia italiana», XXIX (1950), pp. 358-405; R. Ajello, *Cartesianesimo e cultura oltremontana ai tempi dell'«istoria civile»*, in *Pietro Giannone e il suo tempo*, *Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita, Foggia-Ischitella, 22-24 ottobre 1976*, Napoli 1980, I, pp. 5-181; Id., *Gli afrancesados a Napoli nella seconda metà del Settecento. Idee e progetti di sviluppo*, in M. Di Pinto (cur.), *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna. Atti del Convegno internazionale organizzato dal Centro Studi Italo-Spagnoli*, Napoli 4-7 aprile 1981, Napoli 1985, I, pp. 115-192 (anche in R. Ajello, *Tra Spagna e Francia. Diritto, istituzioni e società a Napoli all'alba dell'Illuminismo*, Napoli 1992, pp. 45-147); D. Luongo, *Il giurisdizionalismo dei moderni*, cit., *passim*.

¹¹ Il c.d. *processo agli «ateisti»* prese avvio nel 1688, di fronte al Delegato del Sant'Uffizio di Napoli, il vescovo di Teano Giuseppe Giberti, a seguito della denuncia di un giovane dottore in legge, Francesco Mannuzzi, contro due professori, Basilio Giannelli e Giacinto De Cristofaro: l'accusa era di aver diffuso una serie di proposizioni ereticali, fondate sugli assiomi atomistici. Da qui scaturì una dura campagna della Chiesa contro gli intellettuali napoletani accusati di diffondere le perniciose idee che venivano d'Oltralpe, ma la reazione del Sant'Uffizio ebbe anche l'effetto di riaccendere a Napoli un forte sentimento antinquisitoriale e di conciliare popolo e patriziato cittadino, timorosi delle terribili procedure sommarie adottate dall'Inquisizione, in un'alleanza che nel 1691 portò anche alla costituzione di un'apposita Deputazione cittadina contro il Sant'Uffizio. Sul processo agli ateisti e sulle polemiche antinquisitoriali si vedano, L. Amabile, *Il Sant'Ufficio della Inquisizione in Napoli*, Città di Castello 1892, II, pp. 54-75, G. Galasso, *Napoli spagnola dopo Masaniello. Politica, cultura, società*, Napoli 1972, pp. 443-473; L. Osbat, *L'Inquisizione a Napoli. Il processo contro gli ateisti (1688-1697)*, Roma 1974, *passim*; F. Serpico, «Pugnar con le ombre», cit., pp. 28 ss.).

¹² D. Luongo, *Serafino Biscardi*, cit., p. 13. Sulla spinta della polemica antinquisitoriale, molti intellettuali napoletani produssero scritti di vario genere con cui cercarono di individuare le basi giuridiche, culturali e sociali su cui giustificare l'espulsione del Sant'Uffizio dal Regno e

Alcuni di questi eminenti giuristi anticurialisti, come Serafino Biscardi e il suo allievo Gaetano Argento, avevano anche fatto carriera nelle alte magistrature del Regno e da quegli uffici erano riusciti ad imprimere alla politica giurisdizionalistica napoletana maggior vigore e risolutezza, tenendo saldamente testa alle pretese della Curia romana¹³.

Il frutto maturo della forte tensione anticurialista e regalista che aveva profondamente pervaso la cultura e la politica napoletane nel passaggio tra il XVII e il XVIII secolo fu certamente la celeberrima *Istoria civile del Regno di Napoli*, pubblicata nel 1723 da quello che, a buona ragione, può essere considerato il «martire» dei giurisdizionalisti napoletani, Pietro Giannone¹⁴. La sua

la completa abolizione delle procedure inquisitoriali nelle cause di fede. Tra queste vi furono il *Discorso per la Città e Regno di Napoli che nelle cause del Sant'Ufficio s'habbia a procedere per la via ordinaria secondo le lettere del Re Filippo II*, scritta nel 1693 da Serafino Biscardi e *Al nostro S.S. P. Innocentio XII intorno al procedimento ordinario e canonico nelle cause che si trattano nel Tribunale del S. Ufficio nella Città e nel Regno di Napoli*, scritta da Giuseppe Valletta. Quest'ultimo, in un'altra sua opera, *Lettera in difesa della moderna filosofia*, aveva cercato di dimostrare come le nuove idee del pensiero moderno fossero perfettamente in linea con la fede cattolica e, al contrario, fosse invece il pensiero aristotelico a fomentare idee eretiche (cfr. D. Luongo, *Il giurisdizionalismo dei moderni*, cit., pp. 3-85).

¹³ Serafino Biscardi fu prima avvocato fiscale della Gran Corte della Sommaria e successivamente reggente del Consiglio Collaterale. Da quegli uffici fu in grado di orientare la politica giurisdizionalistica del governo e, tra le varie cose, si batté per una drastica riduzione delle immunità fiscali degli ecclesiastici (cfr. D. Luongo, *Biscardi, Serafino*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, diretta da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, Bologna 2013 (d'ora in poi DBGI), I, p. 263). Gaetano Argento, allievo di Serafino Biscardi e, come lui, di origini calabresi, dopo molti anni di attività forense fu nominato primo consigliere del Sacro Regio Consiglio, del quale successivamente divenne anche presidente, e nel 1709 reggente del Consiglio Collaterale e Delegato della Real Giurisdizione (cfr. D. Luongo, *Argento, Gaetano*, in DBGI, I, pp. 100-102). Su questi due importanti giuristi della Napoli preborbonica e sul loro pensiero si vedano, D. Luongo, *Serafino Biscardi*, cit., *passim*; e Id, *Vis Jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli 2001, *passim*.

¹⁴ Come noto, per le accese posizioni giurisdizionalistiche assunte nella sua opera, Pietro Giannone fu duramente attaccato dalla Chiesa, fino ad essere scomunicato dall'arcivescovo di Napoli. Per tali motivi, fu costretto a lasciare Napoli e a riparare a Vienna presso la corte di Carlo VI, dove visse in esilio volontario per undici anni. Con l'avvento di Carlo di Borbone nel Sud Italia, Giannone, sperando che la mutata situazione politica potesse volgere anche a suo favore, cercò di rientrare a Napoli ma, ancora braccato dalla Chiesa e dopo una serie di alterne vicende, fu arrestato negli Stati sabaudi e rinchiuso nelle prigioni piemontesi dove morì nel 1748 senza aver mai più rivisto la patria natia. Sulla vita di Pietro Giannone si rinvia innanzi tutto alla sua autobiografia, *Vita scritta da lui medesimo*, Milano 1960. Si vedano anche A. Merlotti, *Giannone, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi DBI), LIV, Roma, 2000; G. Ricuperati, *Giannone, Pietro*, DBGI, I, pp. 988-991.

opera esercitò una vera e propria azione di rottura nella vita politica e culturale italiana del Settecento¹⁵, tanto da segnare uno spartiacque tra due momenti della storia giurisdizionalistica napoletana: addirittura, secondo Agostino Lauro si potrebbe parlare di un *giurisdizionalismo pregiannoniano* e di un *giurisdizionalismo giannoniano*¹⁶. L'*Istoria civile*, infatti, riassume in un certo senso i travagli dell'anticurialismo tardo seicentesco e imprime alla lotta giurisdizionale una svolta decisiva per il più ampio tono politico e civile che essa assumerà più tardi in epoca borbonica¹⁷.

2. Il «frutto più importante» del riformismo napoletano: il concordato del 1741 e il Tribunale misto

Il nuovo Regno indipendente e «nazionale», inaugurato da Carlo di Borbone nel 1734, era pronto a cogliere l'eredità di Pietro Giannone. Il giurisdizionalismo giannoniano, difatti, attraversò indenne tutto il corso del Settecento, andando a confluire completamente nell'Illuminismo napoletano, come testimonia d'altronde il generale e straordinario interesse che, in particolar modo nella seconda metà del Secolo, gli ambienti culturali partenopei, e non solo, mostrarono verso l'*Istoria civile*¹⁸. L'esule napoletano, perseguitato duramente per le sue opere e costretto a vivere e a morire lontano dalla patria

¹⁵ R. Ajello, *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1983, p. 248.

¹⁶ L'aggettivo pregiannoniano è stato usato dal Lauro per definire il giurisdizionalismo napoletano che si sviluppa a partire dal 1563, anno di chiusura del Concilio di Trento, e arriva al 1723, anno di pubblicazione dell'*Istoria civile* di Pietro Giannone (A. Lauro, *Il giurisdizionalismo pregiannoniano*, cit., p. 11).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ L'incisività che quest'opera ebbe sulla vita politica e culturale napoletana è ben resa da Bernardo Tanucci che, in una lettera del 1745, ebbe a definirla come il «Vangelo del ministero togato», tale era l'importanza e il peso che l'*Istoria civile* ebbe negli ambienti intellettuali partenopei (l'espressione è riportata in, R. Ajello, *Arcana Juris*, cit., pp. 248-249). Occorre tuttavia precisare che il Tanucci dei primi anni di regno di Carlo di Borbone, non fu personalmente un grande estimatore del *giannonismo*, ritenendo eccessivamente estreme certe posizioni giurisdizionalistiche di quel pensiero. Il ministro toscano, certamente, era tutt'altro che un difensore del clero e della Chiesa, ma la particolare situazione politica e diplomatica con la Santa Sede imponeva, soprattutto in quei primi anni, di muoversi con una certa cautela politica e con una certa misura (su questo punto si veda in particolare, Ajello, *ivi*, pp. 235-250). Sull'influenza del pensiero giannoniano nella cultura della seconda metà del Settecento si veda, *ivi* pp. 229-272; E. Chiosi, *La tradizione giannoniana nella seconda metà del Settecento*, in *Pietro Giannone e il suo tempo*, cit., II, pp. 763-823.

natia, sembrava così ottenere la giusta rivincita e il giusto riconoscimento, giungendo ad influenzare con il proprio pensiero anche l'azione delle istituzioni regnicole, grazie alla nomina di due suoi cari amici e ferventi seguaci, ad alcuni tra i più importanti e prestigiosi uffici del Regno: uno, Vincenzo d'Ippolito, che fu investito della prestigiosa carica di presidente del Sacro Regio Consiglio e l'altro, Niccolò Fraggianni, che alcuni anni più tardi otterrà invece le cariche di consigliere della Real Camera di Santa Chiara e di Delegato della Real Giurisdizione¹⁹.

La politica ecclesiastica borbonica si apprestava dunque ad assumere «caratteri spiccatamente giannoniani», usando le parole di Guido De Ruggiero²⁰, grazie soprattutto alla spinta di un ambiente culturale dai tratti marcatamente giurisdizionalistici e al convergere degli interessi del ceto togato e del ceto aristocratico, da sempre antitetici a quelli della curia romana, con quelli della nuova dinastia regnante, certamente favorevole ad ampliare quanto più possibile la potestà regia a discapito di quella ecclesiastica.

In questi termini, «il frutto più importante e duraturo»²¹ del nuovo governo napoletano fu certamente il *Trattato di accomodamento* del 1741, firmato tra il Regno di Napoli e la Santa Sede dopo un lungo periodo di trattative²². Se

¹⁹ Su D'Ippolito si veda Ajello, *La vita politica napoletana*, cit., pp. 619-620. Su Niccolò Fraggianni, figura centrale del giurisdizionalismo napoletano della prima metà del Settecento, v. E. Del Curatolo, *Per una biografia di Niccolò Fraggianni - la giovinezza*, in «Clio», II (1971), pp. 253-302; Id, *Niccolò Fraggianni Delegato della Real Giurisdizione*, in «Clio», I (1972), 25-40; F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, [III], Napoli 1996, *passim*.

²⁰ G. De Ruggiero, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, Bari 1954, p. 40. Del pensiero giannoniano come spirito animatore del regno borbonico del Settecento parla anche I. Rinieri, *Della rovina di una monarchia. Relazioni storiche tra Pio VI e la Corte di Napoli negli anni 1776-1799*, Torino 1901, p. XXXIX. Agli inizi della seconda metà del Settecento il giannonismo vive una nuova fase propizia, anche grazie all'audace sostegno che aveva avuto da Niccolò Fraggianni, andando a rappresentare un valido appoggio per il governo borbonico nelle battaglie giurisdizionalistiche (cfr. E. Chiosi, *Andrea Serrao, Apologia e crisi del regalismo nel Settecento napoletano*, Napoli 1981, pp. 103-104; Id, *La tradizione giannoniana*, cit., pp. 767-768, 770-772).

²¹ La citazione è di R. Ajello, *La vita politica napoletana*, cit., p. 656.

²² Nel Settecento l'attività concordataria della Chiesa Cattolica si concentra soprattutto nell'arco di tempo che va dal 1720 e al 1758 sotto i pontificati di Benedetto XIII, Clemente XII e Benedetto XIV. In questo periodo gli accordi che la Santa Sede stipula con alcuni Stati italiani, oltre alle classiche tematiche relative ai benefici ecclesiastici e alla giurisdizione, si concentrano soprattutto sulla materia immunitaria e disciplinare. L'obiettivo era quello di limitare per quanto possibile gli innumerevoli abusi commessi dal clero celandosi dietro le immunità e i privilegi riconosciuti al loro *status* (cfr. C. Fantappiè, sub voce *Concordati*, in *Dizionario storico tematico La Chiesa in Italia. Dalle origini all'Unità Nazionale*, diretto da F.

formalmente questo concordato avrebbe dovuto appianare le annose dispute tra le due Corti, ponendo in maniera equilibrata gli interessi dello Stato e della Chiesa sullo stesso piano, di fatto esso andava a favorire decisamente le posizioni del re di Napoli. Come scrive Melpignano, il Trattato «rappresenta[va] il coronamento dei tanti attacchi e assalti che gli intellettuali e i governi del Regno sferravano da oltre mezzo secolo contro la curia romana»²³, e favoriva, pertanto, gli interessi dello Stato a discapito di quelli della Chiesa, anche grazie ad una formulazione confusa e poco precisa di alcuni articoli, che avrebbe lasciato ampio spazio ai giuristi napoletani per una loro interpretazione creativa e più in sintonia con i sentimenti giurisdizionalistici²⁴.

Il concordato investiva tutte le principali questioni che fino a quel momento avevano interessato i rapporti tra la Chiesa e il Regno di Napoli: dalle immunità reali a quelle personali, dalla materia beneficiale alle competenze giurisdizionali dei rispettivi fori²⁵.

Il primo capo si occupava delle immunità reali e, con l'intento di porre rimedio al fenomeno della c.d. *manomorta ecclesiastica*, assoggettava chiese, comunità ecclesiastiche e luoghi pii a tassazione regia, che sarebbe stata riscossa a partire dalla formazione di un catasto generale dei beni ecclesiastici presenti

Lovison, 2015, <http://www.storiadellachiesa.it/glossary/concordati-e-la-chiesa-in-italia/>. Sulle politiche concordatarie del Settecento si vedano anche, A.M. Bettanini, *I concordati dell'età dell'assolutismo*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, I, Milano 1939, pp. 213-251; M. Rosa, *Una rilettura della politica dei concordati nel Settecento*, in M. A. Visceglia (cur.), *Papato e politica internazionale nella prima età moderna*, Roma 2013, pp. 173-197). Per quanto riguarda nello specifico il concordato del 1741 stipulato con il Regno di Napoli, fu frutto di una lunga e complessa trattativa intavolata a partire dal 1738 tra la Curia romana e i plenipotenziari di Carlo. A tal fine era stata istituita a Roma un'apposita giunta composta dai rappresentanti del Papa, i cardinali Corradini, Aldrovandi, Valenti e Gotti, e dai rappresentanti del re di Napoli, il cardinale Acquaviva d'Aragona e il Cappellano Maggiore e arcivescovo titolare di Tessalonica, Celestino Galiani. Sulle trattative diplomatiche che precedettero il concordato del 1741 si vedano, A. Gatto, *Il Trattato di accomodamento del 1741 tra la Santa Sede e il Regno di Napoli*, Napoli 1976, *passim*; R. Ajello, *La vita politica napoletana*, cit., pp. 649-658; G. Caridi, *Dall'investitura al concordato: contrasti giurisdizionali tra Napoli e la Santa Sede nei primi anni del regno di Carlo di Borbone*, in *Mediterranea, Ricerche storiche*, XXIII (2011), pp. 525-560.

²³ A. Melpignano, *L'anticurialismo napoletano*, cit., p. 97.

²⁴ Cfr. *ibid.*

²⁵ Per il testo del Trattato di accomodamento del 1741 si veda D.A. Vario, *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, sumptibus Antonii Cervonii, 1772, vol. II, pp. 239-254. Il testo è stato raccolto anche in A. Mercati, *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Roma 1919, pp. 338-364. Per questo lavoro si farà riferimento al testo contenuto nella raccolta di prammatiche del Vario.

in ogni singola comunità locale del Regno²⁶. La tassa sarebbe stata la medesima di quella imposta ai laici²⁷, fatta eccezione per i beni acquistati prima della formazione del catasto, per i quali il valore della tassa era invece fissato alla metà di quella ordinaria²⁸: l'intento era evidentemente quello di non colpire troppo duramente i beni ecclesiastici che erano stati acquistati prima della conclusione del concordato, quando l'esenzione fiscale interessava ogni tipologia di beni appartenenti alla Chiesa. Diversamente, con le nuove norme concordatarie si assoggettava ad imposizione fiscale la più ampia tipologia di enti ecclesiastici: erano state risparmiate soltanto le parrocchie, i seminari e gli ospedali, e non si era tralasciato neanche l'asse patrimoniale dei chierici, fatta eccezione soltanto per quella parte di beni che, in mancanza del beneficio, veniva attribuita come patrimonio sacro agli ordinandi, ma ciò solo ed esclusivamente nel periodo del suddiaconato²⁹.

Nel capo successivo si passava poi a trattare delle questioni inerenti all'immunità locale, con lo scopo di limitare quanto più possibile gli abusi che da sempre connotavano la pratica del c.d. *confugio*, ovverosia del diritto d'asilo invocato dai laici presunti rei nei luoghi sacri. Il Trattato, guardando sempre con maggior favore agli interessi dell'autorità secolare, limitava ulteriormente le fattispecie di reato per le quali poteva invocarsi il diritto d'asilo e definiva in maniera precisa e particolareggiata i luoghi entro cui esso non poteva essere invocato³⁰.

Venendo poi all'immunità personale, il capo III ribadiva che il privilegio del foro andava riconosciuto esclusivamente ai chierici che, come tali,

²⁶ Capo I, artt. 1 e 2 del trattato, in D.A. Vario, *Prammaticae* cit., II, p. 240.

²⁷ Capo I, art. 5 del trattato, *ibid.*

²⁸ Capo I, art. 2 del trattato, *ibid.*

²⁹ Capo I, art. 7 del trattato, *ivi*, p. 241.

³⁰ Il Trattato contiene un lungo e dettagliato elenco dei reati per i quali non poteva essere rivendicato il diritto d'asilo, che limitava sensibilmente il numero di casi in cui era possibile al presunto reo di invocare la protezione ecclesiastica. Tra questi, oltre al classico *crimen laesae maiestatis* e all'omicidio, erano esclusi anche la grassazione, la rapina, il furto, la bancarotta fraudolenta, l'incendio doloso, la corruzione e molti altri (Cap. II, artt. 9-23, *ivi* p. 243). Per quanto riguardava invece i luoghi immuni, il Trattato limitava di fatto tale qualifica alle sole chiese situate in città o centri abitati e alle chiese rurali che conservassero il Santissimo Sacramento o fossero parrocchie, alle case religiose e loro dipendenze incluse nella clausura, alle case dei parroci o di altri ecclesiastici che fossero comunicanti con l'edificio di culto al quale erano preposti. Ogni altro luogo, quali ad esempio campanili o altre strutture separate dall'edificio principale, botteghe, forni o magazzini adiacenti agli edifici ecclesiastici, cappelle private e cappelle delle fortezze e dei castelli, chiese diroccate o sconsacrate e così via, era escluso dall'immunità locale (Capo II, artt. 26-33, *ivi*, p. 244. Sul punto si veda anche A. Melpignano, *L'anticurialismo napoletano*, cit., pp. 87-88).

possedessero i requisiti previsti dal diritto canonico e ai religiosi e religiose che indossassero l'abito e che vivessero in comunità sotto la guida di un superiore³¹. L'immunità personale, che nella sua applicazione aveva da sempre dato adito ad abusi, veniva così espressamente esclusa per quella varia congerie di figure vicine alla Chiesa, quali ad esempio servitori, famigli, chierici selvaggi, patentati, che pur non essendo religiosi, ne rivendicavano i medesimi privilegi³².

Anche la competenza dei tribunali ecclesiastici sui laici veniva notevolmente limitata e circoscritta a pochi casi, essenzialmente ai reati di eresia e poligamia, alle cause in materia beneficiale (con l'esclusione dei giuspatronati regi e feudali) e a quelle relative alla validità dei matrimoni, ai casi in cui i laici avessero commesso sacrilegio celebrando messa o esercitando funzioni appartenenti all'ordine sacro³³.

Per quanto riguarda invece la materia beneficiale, il Capo VIII si limitava brevemente ad imporre che i benefici, tanto semplici quanto residenziali, i canonicati, le badie, le parrocchie e i vescovadi che si trovassero nel Regno di Napoli ma che fossero nella libera disponibilità del Pontefice, fossero

³¹ Capo III, art. 1 del trattato, in D.A. Vario, *Prammaticae*, cit., II, p. 245.

³² Gli artt. 2, 7 e 9 del Capo III del trattato (ivi, pp. 245-246) ponevano tre sole eccezioni: una per i cursori delle diocesi, cioè gli ufficiali e gli agenti giudiziari delle curie arcivescovili, una per i cancellieri laici in servizio presso le stesse e una per i chierici coniugati. I primi due avrebbero goduto pienamente del privilegio del foro ecclesiastico, sia *in civilibus* che *in criminalibus*, ma solo per la durata della loro carica, mentre i chierici sposati, purché non avessero esercitato arti o negozi indegni dello stato clericale, avrebbero goduto del solo privilegio del foro *in criminalibus*. L'ultimo articolo del Capo III, stabiliva infine un obbligo per i tribunali ecclesiastici: quello di non ammettere alla composizione pecuniaria i chierici giudicati colpevoli di omicidio o altri gravi reati capitali. Sembra infatti dal tenore della norma che fosse abbastanza diffusa nelle curie vescovili del Regno la pratica di commutare la pena del carcere o della galea inflitta ad un ecclesiastico giudicato colpevole di gravi reati, con una composizione pecuniaria, con grave «scandalo de'popoli» (ivi, p. 246).

³³ Capo VI, artt. 1-4, ivi, p. 248-249. La Santa Sede non era riuscita a far ricomprendere in questo decalogo anche la bestemmia, l'adulterio, il sacrilegio, il furto delle particole consacrate, e altri reati consimili, che rimanevano pertanto di competenza del giudice laico assieme a tutti gli altri casi non espressamente ricompresi nelle competenze del foro ecclesiastico sui laici, e per i quali il giudice ecclesiastico avrebbe potuto procedere solo per l'applicazione delle pene spirituali e della censura ecclesiastica (Capo VI, art. 5, *ibid.*). In tutti questi casi che coinvolgevano la materia spirituale ma che, come detto, rimanevano di competenza del tribunale laico, qualora il giudice avesse ravvisato anche dei sospetti di eresia, avrebbe dovuto sospendere il processo consegnando l'imputato al giudice ecclesiastico *ut procederet super haeresi* e una volta pronunciata la sentenza ecclesiastica, di condanna o di assoluzione, quest'ultimo avrebbe dovuto rimettere nuovamente l'imputato al giudice laico *ut procederet ad ulteriora* (Capo VI, art. 6, ivi, p. 249).

assegnati esclusivamente a regnicoli e non a forestieri, con l'evidente scopo di impedire che le ricchezze del Regno andassero a foraggiare ecclesiastici provenienti dall'estero, magari da una nazione ostile, e rimanessero invece entro i confini nazionali³⁴.

La parte più interessante e, forse, più originale del Trattato di accomodamento del 1741 è quella contenuta nel Capo IX, che istituiva e disciplinava un apposito organo, il *Tribunale misto*, investito della funzione di garantire l'attuazione delle disposizioni dello stesso trattato, di dirimere, in determinati casi, le controversie di natura giurisdizionale che sarebbero sorte di volta in volta tra il Regno di Napoli e la Santa Sede, e di vigilare sulla corretta amministrazione dei luoghi pii laicali e misti³⁵.

La normativa di riferimento era dettata minuziosamente nei quindici articoli di cui era composto il Capo IX e disciplinava ogni aspetto di tale organo, dalla sua composizione alle singole competenze di cui era investito. La composizione avrebbe dovuto garantire un certo equilibrio tra le due autorità, laica ed ecclesiastica: al Pontefice sarebbe spettata la nomina di due componenti appartenenti al clero e, allo stesso modo, al re sarebbe spettata la nomina di altri due componenti, da scegliere liberamente tra laici o ecclesiastici. Quanto previsto invece per la nomina del presidente, faceva pendere i piatti della bilancia più verso gli interessi della corona che del triregno, in quanto, sebbene la scelta spettasse al Pontefice, questa era strettamente limitata a una terna di nomi discrezionalmente selezionati dal re di Napoli³⁶. I cinque giudici, compresi quelli scelti dalla Santa Sede, dovevano essere tutti regnicoli e rimanevano in carica per un solo triennio. Inoltre, lo stesso trattato stabiliva che il Tribunale si sarebbe dovuto riunire in un'apposita sede da scegliersi a Napoli, almeno una volta alla settimana³⁷. Non era prevista l'assunzione di specifici

³⁴ Cap. VIII, art. 1 e 3 del trattato, *ibid.* Il Trattato faceva salvi i benefici già concessi ai forestieri fino alla sua stipula e garantiva comunque al Pontefice la possibilità di conferire limitatamente ai propri sudditi, cioè ai sudditi dello Stato della Chiesa, pensioni per una somma totale e non superiore ai ventimila ducati, da far gravare su vescovati e badie del Regno di Napoli (*ibid.*).

³⁵ Su questo tribunale si veda anche P. Liberatore, *Della polizia ecclesiastica*, cit., p. 155.

³⁶ D.A. Vario, *Pragmaticae*, cit., II, Capo IX, art. 1, p. 249. Il primo a ricoprire la funzione di presidente del Tribunale Misto appena istituito, fu lo stesso Cappellano Maggiore, Celestino Galiani, che partecipò attivamente e in prima persona, in qualità di inviato e uomo di fiducia di re Carlo, alle trattative che si svolsero a Roma per il concordato (cfr. L. Guarini, *Catalogo de' Cappellani Maggiori del Regno di Napoli e de' Confessori delle persone reali*, Napoli, presso Angelo Coda, 1819, p. 45. Per una biografia di questa eminente figura della storia napoletana, peraltro anche promotore della riforma degli studi, nonché zio del celebre abate Ferdinando Galiani, si rinvia a E. Di Rienzo, *Galiani, Celestino*, DBI, LI (1998), p.453-456).

³⁷ D.A. Vario, *Pragmaticae*, cit., II, Capo IX, art. 6, ivi, p. 250.

subalterni, per cui il Tribunale si sarebbe dovuto servire degli ufficiali giudiziari e dei cursori in servizio presso le corti laiche ed ecclesiastiche della capitale³⁸. Per quanto riguarda invece le decisioni, queste dovevano essere assunte a maggioranza dei voti espressi dal collegio che sarebbero stati raccolti lasciando per ultimo quello espresso dal presidente³⁹.

Venendo ora alle sue competenze, questo nuovo organo esercitava la propria giurisdizione nei casi in cui fosse in dubbio se un imputato godesse o meno del diritto d'asilo secondo le regole prescritte dallo stesso trattato, rilasciava la declaratoria *super qualitate assassinii*, ovvero si dichiarava decaduti dallo stato clericale i chierici e gli ecclesiastici che fossero sotto processo per omicidio di fronte a un giudice laico, vigilava sulla corretta amministrazione dei Luoghi pii laicali e giudicava sulle eventuali controversie che potevano sorgere sui conti degli amministratori laici e vigilava altresì sull'esecuzione dei legati pii⁴⁰. In tutti questi casi, al Tribunale misto era riconosciuta una giurisdizione esclusiva e inappellabile e l'articolo 11 disponeva espressamente che qualsiasi atto compiuto da tribunali tanto ecclesiastici quanto laici, in violazione delle competenze del Tribunale misto, fosse da considerarsi *ipso facto* nullo *ex defectu jurisdictionis*.

Quella che emerge in definitiva dal Trattato di accomodamento del 1741 è dunque una disciplina molto articolata, che coinvolgeva tutti gli aspetti più importanti e le questioni più spinose dei rapporti tra Stato e Chiesa, distinguendolo così dai trattati che, similmente, la Santa Sede aveva concluso nello stesso periodo di tempo con altri Stati europei e che, o prevedevano delle discipline meno articolate e complete di quello napoletano, o si limitavano a trattare singoli aspetti e singole questioni⁴¹.

Quasi tutte le questioni più importanti e spinose venivano risolte dal concordato napoletano in un senso più o meno vicino agli interessi dell'autorità regia e in molti casi la soluzione si ispirava chiaramente a idee e principi maturati nella cultura giurisdizionalistica meridionale degli ultimi decenni. Si può

³⁸ Capo IX, art. 5, *ibid.*

³⁹ Capo IX, art. 9, *ibid.*

⁴⁰ Capo IX, art. 10, *ibid.*

⁴¹ Se si prendono ad esempio i trattati stipulati dalla Santa Sede con la Spagna e con il Portogallo, entrambi del 1737, le relative discipline non presentano lo stesso grado di completezza e la stessa articolazione del trattato concluso con Napoli (per il testo del trattato con la Spagna si veda A. Mercati, *Raccolta di concordati*, cit., pp. 321-327 e per quello con il Portogallo, *ivi*, pp. 328-330), mentre con il Regno di Sardegna la Santa Sede si era limitata a stipulare due diversi accordi, entrambi del 5 gennaio del 1741 e ognuno limitato a trattare una specifica materia, il primo i feudi ecclesiastici (per il testo del trattato si veda, *ivi*, pp. 330-335), mentre l'altro la materia beneficiale (v. *ivi*, pp. 335-337).

dunque considerare il trattato del 1741 come il primo grande successo della politica ecclesiastica di epoca borbonica. Successo che anticipava di qualche anno un altro importante risultato che risolveva definitivamente una delle questioni più sentite del giurisdizionalismo napoletano di fine Seicento: quella per l'appunto relativa all'Inquisizione romana e all'uso da parte dei tribunali ecclesiastici delle procedure particolari *secundum stylum tribunalium Sanctae Fidei*⁴². Anche in questo caso il governo di Carlo di Borbone agì con estrema risolutezza contro la Curia romana e contro l'arcivescovo di Napoli, impedendo una volta per tutte che nel Regno fosse introdotto di fatto il Tribunale del Sant'Uffizio⁴³.

Questi innegabili successi politici del governo borbonico nei rapporti con la Chiesa sono il chiaro segno di come nel Settecento la Santa Sede fosse

⁴² Nel corso della sua storia il Regno di Napoli era riuscito a tenere fuori dai confini l'Inquisizione spagnola, nonostante i diversi tentativi dei sovrani spagnoli – a partire da Ferdinando il Cattolico – di introdurre questo tribunale della fede anche nel meridione continentale dell'Italia: ed era più volte riuscita a tenere testa, come nel caso del «processo agli ateisti», all'Inquisizione romana. La capacità del Regno di arginare le pretese della Santa Sede sulla questione del Sant'Uffizio era determinata anche dalla generale compattezza, per molti versi inedita, con cui il popolo, la nobiltà, il ceto togato e intellettuale e il governo napoletano si erano concordemente opposti alle pratiche di questo tribunale (su questi argomenti si vedano, L. Amabile, *Il Santo Officio*, cit., I, *passim*; A. Melpignano, *L'anticurialismo napoletano*, cit., pp. 25-26; A. Lauro, *Il giurisdizionalismo pregiannoneiano* cit., pp. 96 ss.; E. Novi Chavarria, *Procedure inquisitoriali e potere politico a Napoli (1550-1640)*, in *I primi lincei e il Sant'Uffizio: questioni di scienza e di fede (Roma, 12-13 giugno 2003)*, *Atti dei convegno lincei*, n. 215, Roma 2005, pp. 31-46).

⁴³ L'episodio, risalente al 1746, prendeva origine dalla condanna *ad modum Sancti Officii*, inflitta dalla curia arcivescovile di Napoli a tre chierici. Nonostante in passato fosse stata più volte vietata l'introduzione del Tribunale del Sant'Uffizio nel Regno, di fatto questo divieto era stato aggirato dal tribunale arcivescovile applicando i medesimi riti usati dall'inquisizione romana e, pertanto, agendo come un Delegato del Sant'Uffizio. La reazione della popolazione e della nobiltà, timorose che anche a Napoli operasse l'inquisizione romana, oltre alla capacità di Niccolò Fraggianni, all'epoca Delegato della Real Giurisdizione, di smascherare l'effettiva presenza di un tribunale inquisitoriale nella curia arcivescovile, portò all'espulsione dei due canonici che avevano svolto quei processi e all'introduzione di norme che impedivano al vicario generale dell'arcidiocesi di Napoli e ai vescovi regnicoli di adottare le procedure del Sant'Uffizio (su questo episodio si veda, L. Amabile, *Il Santo Officio*, cit., II, pp. 86-107; M. Schipa, *Il Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone*, Napoli 1904, pp. 610-615; R. Ajello, *La vita politica napoletana*, cit., pp. 699-702 e 708-710; il dispaccio del 29 dicembre 1746 con cui re Carlo interveniva direttamente sulle curie vescovili, impedendo che esse potessero adottare procedure *ad modum Sancti Officii*, è integralmente riportato in R. Pescione, *Corti di Giustizia nell'Italia meridionale dal periodo normanno all'epoca moderna*, Milano 1924, pp. 315-319, anche in rist. anast. Bologna 2004).

incapace di influenzare e dirigere le politiche ecclesiastiche del Regno di Napoli⁴⁴.

3. *Diritto patrio e istituzioni in materia ecclesiastica nella Napoli borbonica*

Il secolo XVIII è il secolo in cui matura compiutamente il processo di affermazione dei diritti patri, ossia quel processo che con il consolidarsi degli Stati moderni vede il diritto assumere una dimensione sempre più «nazionale»⁴⁵. In tutto questo, come è stato autorevolmente affermato, «il giurisdizionalismo si è venuto qualificando non tanto come un fattore concorrente o affiancatorio, bensì come una dimensione costitutiva della formazione/affermazione dello Stato moderno»⁴⁶. Lo Stato, d'altronde, veniva gradualmente acquisendo una propria forma e una propria sostanza anche attraverso la rivendicazione di una sua piena autonomia dalla Chiesa, definendo compiutamente i confini invalicabili tra le due potestà secolare e spirituale e legiferando in materie che tradizionalmente erano riservate all'autorità ecclesiastica.

A Napoli, l'affermarsi di una solida cultura giurisdizionalistica e di una politica ecclesiastica di stampo marcatamente regalistico e anticuriale, avevano stimolato nel corso del Settecento la produzione di un vasto e articolato *corpus* legislativo di norme in materia ecclesiastica. Basta scorrere i primi cinque tomi della raccolta generale di reali dispacci realizzata da Diego Gatta nella seconda metà del Settecento, per avere un saggio dell'enorme mole di atti normativi che i governi napoletani avevano prodotto in questa materia in neanche quarant'anni di regno borbonico⁴⁷. Tutti provvedimenti legislativi ispirati alle idee proprie del regalismo napoletano, che andavano a investire

⁴⁴ Nello stesso periodo l'unico episodio in cui la Santa Sede e la curia arcivescovile di Napoli riuscirono ad avere, in un certo senso, la meglio sul governo napoletano fu l'abrogazione dell'editto del 1740 relativo alla riammissione degli ebrei nel Regno, voluto dai ministri di Carlo di Borbone al fine di promuovere i commerci e migliorare l'economia nazionale, sfruttando la particolare esperienza e la fitta rete di contatti che i mercanti giudei erano riusciti a sviluppare in campo commerciale. In questo caso, tuttavia, il provvedimento aveva visto oltre la dura opposizione della curia arcivescovile, anche l'ostilità della popolazione e della nobiltà, oltretutto uno scarso favore da parte dello stesso Carlo (su queste questioni si vedano, R. Ajello, *La vita politica napoletana*, cit., pp. 649-658; G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, Torino 2007, IV, pp. 159-160; M. Natale, *Il progetto borbonico di una Napoli giudaica tra ansia di rinnovamento e ritorno al passato*, in «Italian Review of Legal History», VII (2021), pp. 131-171).

⁴⁵ Sui diritti patri e la loro formazione v. I. Birocchi - A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma 2006, *passim*; I. Birocchi, *Il diritto patrio*, in *Il pensiero giuridico italiano*, Roma 2015, pp. 125-133.

⁴⁶ C. Fantappiè, *Giurisdizionalismo. Dalla classificazione dogmatica*, cit., p. 321.

⁴⁷ Sull'opera del Gatta v. § 4.

ogni aspetto dei rapporti tra Stato e Chiesa – dalla materia beneficiale all’immunità reale, dalle immunità personali ai rapporti tra giurisdizione laica ed ecclesiastica – e che incidevano profondamente sulla vita religiosa e spirituale del Regno. Con il loro affastellarsi nel corso degli anni si venne così a formare un vasto apparato di leggi ecclesiastiche autoctone, proprie dell’esperienza napoletana, che mi sembra consentano di parlare di un vero e proprio *diritto ecclesiastico napoletano*⁴⁸.

D’altronde, come si è già detto, il Settecento è proprio quel secolo in cui trova il suo culmine e la sua piena maturazione quel processo di lenta e graduale emersione di diritti territoriali propri di ogni compagine «nazionale», che coinvolse ogni branca del diritto, compreso anche e soprattutto il diritto ecclesiastico. Di questo processo nel Regno di Napoli si trovano segni e testimonianze tra le più precoci: basti pensare, nella prima metà del secolo, alla stessa *Istoria civile* di Pietro Giannone, monumento della cultura giuridica patria napoletana, o ai *Commentaria de iure Regni Neapolitani* di Francesco Rapolla, o all’istituzione, già nel 1735, della prima cattedra italiana di *ius regni*, o ancora al proliferare per tutta la seconda metà del settecento di *Institutiones* dedicate al diritto patrio napoletano⁴⁹.

Nel corso della sua storia, a Napoli si era venuto definendo un diritto patrio, il *ius regni* per l’appunto, profondamente ancorato ad una solida cultura giuridica «nazionale», e questo è ancora più evidente nella materia ecclesiastica, dove la necessità di rivendicare la piena autonomia del diritto patrio nei rapporti con la Chiesa poteva contare su una lunga e ben consolidata tradizione giurisdizionalistica nazionale⁵⁰. Ne sono chiara testimonianza gli *Elementa* di diritto canonico pubblicati a Napoli nella seconda metà del Settecento, con cui alcuni autori intendevano esaminare la materia canonistica alla

⁴⁸ Su questo punto si veda § 6.

⁴⁹ Nella seconda metà del Settecento furono molteplici i manuali di diritto patrio dati alle stampe. Nella maggior parte dei casi erano frutto dell’attività di insegnamento, pubblico o privato, dei loro autori, sintomo che oramai nella formazione del giurista si sentiva la necessità di far rientrare anche le nozioni del diritto patrio. Tra le principali opere di sistemazione del diritto patrio possiamo annoverare quelle di Oronzo Fighera, Marino Guarani, Nicola Valletta e Giuseppe Basta, tutte introdotte da ampi prolegomeni storici: segno anche questo dell’intrinseca natura storica del diritto patrio napoletano (sulle *institutiones* di *ius Regni*, v. M.N. Miletta, *Peregrini in patria. Percezioni del Ius Regni nella giurisprudenza napoletana d’età Moderna*, in *Il diritto patrio tra diritto comune*, cit., pp. 401-482, sulla questione in esame si veda nello specifico, pp. 456-481).

⁵⁰ Sul diritto patrio napoletano, ossia il *Ius Regni*, v. M.N. Miletta, *ivi*, pp. 401-482. Sull’argomento mi permetto di rinviare anche al mio, *Non veni solvere legem, sed implere. Il Ius Regium tra processi legislativi e raccolte normative nella Napoli del Settecento*, Napoli 2023, pp. 21-76.

luce anche della legislazione patria in materia ecclesiastica, e in cui sono presenti forti influenze giurisdizionalistiche: oltre a questo, si aggiungano anche i diversi tentativi che, nello stesso periodo, furono portati avanti per sistematizzare le fonti legislative regie ecclesiastiche⁵¹.

Prima di occuparci di queste ultime, occorre tuttavia soffermarci brevemente sugli organi istituzionali che, nella Napoli del Settecento, erano coinvolti nei processi normativi in materia ecclesiastica.

La sostituzione della dinastia regnante sul trono napoletano nel 1734 e, soprattutto, il ritorno di un sovrano «proprio» e «nazionale», avevano inevitabilmente inciso sull'assetto istituzionale del Regno, attraverso la redistribuzione di poteri e funzioni tra nuovi e antichi organi. Il primo tra gli interventi più significativi fu certamente la soppressione del Consiglio Collaterale, l'organo simbolo del periodo vicereale, massima espressione della forza e del potere del ministero togato, la cui eliminazione segnava non solo formalmente,

⁵¹ Gli *Elementa* di cui si parla erano *institutiones* in forma «*minores*», quindi in forma più breve e compendiata delle tradizionali *Institutiones iuris canonici*, che si occupavano del diritto canonico facendo riferimento anche alla legislazione patria in materia ecclesiastica e che manifestavano anche una certa influenza giurisdizionalistica (sull'uso del termine *Elementa*, v. L. Sinisi, *Un giurista calabrese nella Napoli del Settecento fra giansenismo, illuminismo e giurisdizionalismo: brevi note su Domenico Cavallari e la fortuna delle sue opere*, in A. Scerbo (cur.), *Diritto ed economia nella Calabria moderna*, Milano 2014, pp. 45-75, sul punto in questione si vedano, pp. 59-60). Tra gli esempi più significativi abbiamo gli *Elementa iuris ecclesiastici in tres libros tributa, et disciplinae Regni Neapolitani accomodata* di Oronzo Fighera, pubblicata nel 1770, e gli *Elementa Iuris canonici secundum veterem novamque Ecclesiae cum orientalis, tum occidentalis, itemque Regni Neapolitani ac Siculi disciplinam adornatam* di Carmine Fimiani, pubblicata in due tomi tra il 1777 e il 1778 (su queste due opere v. M.N. Miletti, *Peregrini in patria*, cit., pp. 479-481). Non bisogna tuttavia dimenticare che queste erano state precedute, e trovavano quindi un valido punto di riferimento nell'opera di un importante canonista meridionale, il calabrese Domenico Cavallari, che nel 1769 aveva dato alle stampe i suoi *Elementa iuris canonici quibus vetus et nova Ecclesiae disciplina enarratur*, compendio delle sue ben più corpose *Institutiones iuris canonici* pubblicate in tre tomi tra il 1764 e il 1771, che, diversamente dalle altre, non facevano espresso riferimento al diritto patrio napoletano in materia ecclesiastica, ma risentivano comunque della spiccata vocazione giurisdizionalistica del suo autore (su questo autore e sulle sue opere v. Sinisi, *Un giurista calabrese*, cit., pp. 45-75). Alcuni anni prima fu invece Carlo Gagliardi, professore di decretali e successivamente vescovo di Muro Lucano, giurista moderatamente attestato su posizioni giurisdizionalistiche, a dare alle stampe tra il 1756 e il 1763 delle istituzioni di diritto canonico che espressamente si basavano anche sul diritto napoletano. Questa opera divisa in quattro libri ebbe diverse edizioni, una ancora nel 1848 (C. Gagliardi, *Institutionum iuris canonici communis et neapolitani*, [IV], Napoli, Typis Josephi Raymundi, 1756-1763).

ma anche sostanzialmente, la fine del viceregno asburgico nel Meridione⁵². Le sue funzioni furono così suddivise fra tre nuovi organi di governo, distinti ed autonomi, che sorsero con il regno di Carlo di Borbone. Da un lato il Consiglio di Stato e le Segreterie di Stato, uffici strettamente vicini al sovrano, che determinavano gli indirizzi politici del governo napoletano e fungevano da organi di raccordo tra il re e le altre istituzioni del Regno, in particolar modo con i funzionari regi periferici e provinciali: dall'altro, la Real Camera di Santa Chiara, la vera novità introdotta nel periodo borbonico. Quest'ultima in particolare, svolgeva importanti funzioni consultive e aveva ereditato anche molte delle incombenze precedentemente spettanti alla Regia Cancelleria⁵³. Tutti e tre questi organi coadiuvavano poi il re nell'esercizio delle sue funzioni legislative, svolgendo dunque un ruolo fondamentale nel processo di emanazione delle nuove leggi, dalla loro proposta alla loro pubblicazione⁵⁴.

Per quanto invece riguarda più nello specifico le politiche e la legislazione in materia ecclesiastica, queste dipendevano da una Segreteria appositamente dedicata, la Segreteria di Stato dell'Ecclesiastico, istituita già con la prammatica del 30 luglio 1737, assieme a quelle di Esteri, Giustizia e Azienda⁵⁵: segno anche questo della massima importanza riconosciuta dal governo a tale materia, soprattutto in un periodo, come quello dei primi anni di regno di Carlo di Borbone, dove i rapporti interni ed esterni con la Chiesa assumevano una rilevanza certamente maggiore. Oltre a curare le politiche e la legislazione in materia ecclesiastica, la Segreteria aveva competenza anche in materia di studi, sia inferiori che universitari, e di rilascio dell'*imprimatur* per la pubblicazione dei libri, che esercitava in diretta collaborazione con il Cappellano Maggiore⁵⁶.

⁵² Sulla soppressione del Consiglio Collaterale e, più in generale, sui nuovi assetti istituzionali napoletani nei primi anni di regno di Carlo, mi permetto di rinviare a M.C. Fiocca, *Non veni solvere legem sed implere*, cit., pp. 86-97.

⁵³ La Real Camera fu pensata come una propaggine del Sacro Regio Consiglio, il grande tribunale che, dopo la soppressione del Consiglio Collaterale, aveva riacquisito una certa centralità e preminenza nel sistema giudiziario napoletano ed era tornato ad essere il punto di riferimento principale dell'influente ceto togato napoletano. Sulla creazione di questi nuovi organi istituzionali e sulle loro funzioni v. *ivi*, pp. 97-114. Per quanto riguarda più nello specifico le Segreterie di Stato, si veda anche C. Salvati, *L'Azienda e le altre Segreterie di Stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Roma 1962, pp. 7-45.

⁵⁴ v. *infra*.

⁵⁵ Sulla Segreteria di Stato dell'Ecclesiastico si veda, C. Salvati, *L'Azienda e le altre Segreterie di Stato*, cit., *passim*.

⁵⁶ Per una descrizione più accurata delle diverse competenze spettanti alla Segreteria dell'Ecclesiastico, v. L. Pescatore, *L'archivio della Segreteria e del Ministero dell'Ecclesiastico conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli (1737-1866)*, in *Archivio storico per le province napoletane*, 1970, p. 330; C. Salvati, *L'Azienda e le altre Segreterie di Stato*, cit., p. 38.

A ricoprire la carica di segretario dell'ecclesiastico si alternarono nel Settecento alcuni nomi di spicco della politica napoletana, tutti fautori delle istanze giurisdizionalistiche⁵⁷. Il primo a rivestire tale ufficio fu il pugliese Gaetano Brancone, che detenne l'incarico per ben venti anni, dal 1737 al 1758, in un periodo abbastanza turbolento per le politiche ecclesiastiche⁵⁸. Gli succedette per un breve periodo, dal 1758 al 1759, Giulio Cesare d'Andrea, pronipote del ben più celebre Francesco, dopo il quale la Segreteria dell'ecclesiastico perse per lungo tempo la propria autonomia, venendo accorpata a quella della Giustizia sotto la direzione di Carlo de Marco, giurista profondamente vicino alle posizioni del giurisdizionalismo giannoniano, che la detenne fino al 1791, per quasi trentadue anni, quando l'ufficio riacquistò la propria autonomia sotto la guida del lucano Ferdinando Corradini⁵⁹.

Un ruolo centrale negli affari ecclesiastici ricopriva poi la già menzionata Real Camera di Santa Chiara che, oltre a predisporre le bozze di tutti gli atti legislativi emanati dal sovrano e a rilasciare su sua richiesta consulte per ogni

⁵⁷ Per una cronotassi dei segretari dell'ecclesiastico v., M. Baffi, *Al repertorio degli antichi atti governativi*, Napoli, Tipografia di Ferdinando Raimondi, 1852, p. 101; L. Pescatore, *L'archivio della Segreteria*, cit., p. 331.

⁵⁸ Su questo personaggio si veda G. De Caro, *Brancone, Gaetano Maria*, DBI, XIV (1972), pp. 5-7.

⁵⁹ Giulio Cesare d'Andrea era nipote in linea retta di Gennaro, fratello di Francesco d'Andrea. Nel 1752 fece realizzare per il cardinale Passionei una copia del manoscritto della *Risposta a favore del sig. Lionardo di Capoa contro le lettere apologetiche del p. De Benedictis gesuita*, finita di scrivere dal prozio nel 1697 e realizzata nel periodo in cui a Napoli si stava concludendo il processo contro gli «ateisti» (cfr. A. Mazzacane, *D'Andrea, Francesco*, in DBI, XXXII (1986), pp. 529-536. Per quanto riguarda invece il giurista pugliese Carlo de Marco, egli fu certamente tra i principali protagonisti della vita politica napoletana della seconda metà del Settecento. Guidò per lungo tempo, più di trent'anni, l'importante Segreteria di Giustizia e dell'Ecclesiastico, gestendo contemporaneamente due portafogli fondamentali ed estremamente complessi e spinosi del governo napoletano. A partire dal 1789 si aggiunse anche quello della Casa Reale, scorporato dalla Segreteria degli Esteri, che detenne fino al 1798. L'impegno profuso nell'esercizio dei suoi incarichi gli valsero il titolo di marchese, conferitogli nel 1771. (per un profilo biografico di questo personaggio si veda, S. De Majo, *Carlo, De Marco*, in DBI, XXXVIII (1990), pp. 468-472). Venendo infine a Ferdinando Corradini, questi era originario di Melfi e proveniva dalla carriera giudiziaria, in cui aveva ricoperto gli incarichi di uditore provinciale, giudice della Vicaria e consigliere del Sacro Regio Consiglio. Fu promosso alla Segreteria dell'Ecclesiastico nel 1791, in sostituzione del De Marco rimasto solo segretario della Casa Reale. Lo scopo del governo Acton era quello di ammorbidire, ma non di annichilire completamente, le politiche eccessivamente giurisdizionalistiche promosse dal vecchio segretario, in un periodo in cui gli stravolgimenti politici e culturali che si stavano verificando in Francia suggerivano di rafforzare i rapporti con la Chiesa. Su questi punti v. S. De Majo, *Corradini, Ferdinando*, in DBI, XXIX (1983), pp. 349-351.

tipo di questione, comprese quelle di natura ecclesiastica, aveva altresì l'importante funzione, ereditata anche questa dal soppresso Consiglio Collaterale, di esaminare le richieste di *exequatur* degli atti pontifici⁶⁰: funzione che esercitava su impulso della Segreteria di Stato dell'ecclesiastico e sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Cappellano Maggiore⁶¹.

Tanto la Segreteria dell'Ecclesiastico, quanto la Real Camera di Santa Chiara, esercitavano le loro funzioni in stretta collaborazione e con l'ausilio di due importanti uffici del Regno di Napoli, che ormai da secoli avevano specifiche competenze in materia ecclesiastica: quello della Cappellania Maggiore e quello della Delegazione della Real Giurisdizione.

Il primo, nato nel medioevo per provvedere alla cura spirituale del re e della famiglia reale⁶², aveva acquisito nel corso del tempo sempre maggiori

⁶⁰ Come noto, l'*exequatur* rappresentava lo strumento più importante per garantire la sovranità regia dalle ingerenze del Pontefice e della Curia romana negli affari interni dello Stato. Non a caso, nel 1605, il viceré conte di Benavente, in una consulta inviata a Filippo III, ebbe a scrivere che «il Reggio Exequatur, è la pupilla degli occhi, e quel che più importa in questo Regno» (cfr. B. Chioccarelli, *Archivio della reggia giurisdizione del Regno di Napoli, ristretto in indice compendioso*, Venezia 1721, p. 91. Sull'istituto dell'*exequatur* si veda, F. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie*, cit., I, pp. 179-185; G. Catalano, *Exequatur e placet*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1967, XVI, pp. 143 ss.; P. Lo Iacono, *Chiesa, Stato e Popolo*, cit., pp. 131-148). L'*exequatur* regio era necessario perché ogni atto indirizzato dal papa al Regno di Napoli potesse avere vigore ed essere applicato all'interno dei suoi confini. Con il tempo, la tipologia di atti pontifici per i quali era necessario richiederlo fu notevolmente ampliata, andando a comprendere non solo atti, come bolle, rescritti o brevi, di natura giurisdizionale, ma anche di natura puramente spirituale (cfr. *ivi*, p. 134).

⁶¹ Cfr. R. Pescione, *Corti di giustizia*, cit., p. 336; P. Lo Iacono, *Chiesa, Stato e Popolo*, cit., pp. 145-146. Proprio nei primi anni di regno di Carlo di Borbone, il segretario dell'ecclesiastico Brancone aveva codificato in maniera precisa e chiara le procedure per il rilascio dell'*exequatur* in un reale dispaccio del 15 dicembre 1741, riportato integralmente in D. Gatta, *Reali Dispacci nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti Generali, o che servono di norma ad altri simili casi, nel Regno di Napoli, Parte prima che riguarda lo Ecclesiastico*, Napoli, Giuseppe-Maria Severino-Boezio, 1773, tit. VII, n. VII (occorre qui segnalare che questo primo tomo della raccolta del Gatta è privo della numerazione delle pagine). La Real Camera, una volta ricevuta la richiesta dalla Segreteria di Stato, ed esaminato il parere del Cappellano Maggiore, se riteneva di poter concedere l'*exequatur*, redigeva le relative patenti perché venissero approvate e firmate dal sovrano. Solo in caso negativo essa era tenuta a esprimere al sovrano i motivi del rifiuto, affinché quest'ultimo potesse eventualmente aderire alla decisione della Real Camera o, diversamente, decidere di concedere comunque l'*exequatur* (*ivi*, tit. VII, n. VIII).

⁶² Le prime notizie sull'esistenza di un addetto alla cappella reale si hanno a partire dal XIII secolo, sotto la dinastia angioina, quando si fa espressamente menzione di un *prothocapellanus* o *magister regalis capellae*, e solo a partire dal XVI secolo, con l'arrivo degli spagnoli, si inizia a usare il termine di *maior capellanus* (cfr. O. Figuera, *Institutiones Iuris Regni Neapolitani, in quatuor libros tributae, et commoda methodo adornatae in usum auditorii figheriani, editio quinta acutior*, Napoli,

prerogative, fino ad assumere in età moderna i caratteri di vero e proprio funzionario regio, con competenze non solo di natura spirituale ma anche politica e giurisdizionale⁶³. Questo ufficio, ricoperto da un ecclesiastico scelto a completa discrezione del sovrano, curava gli interessi della corona più che quelli della Chiesa e nel Settecento continuava a svolgere un'importante funzione consultiva nelle materie di sua competenza, prima fra tutte quella per il rilascio del regio *exequatur*⁶⁴.

ex Typographia Angeli Coda, 1790, t. I, p. 71; V. De Palma, *Dissertazione sull'origine del Cappellano Maggiore, sua giurisdizione e da qual fonti la medesima derivi*, Napoli, per Raffaele Lanciano, 1797, pp. 37 ss.; R. Pescione, *Corti di giustizia*, cit., pp. 325-326; V. Coccozza, «*Hombres de pecho y inteligencia en negocio de estado*»: il Cappellano Maggiore di Napoli tra Cinque e Seicento, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, II (2015), p. 147). Come afferma Pescione, benché le notizie relative al periodo siano più scarse, uno specifico addetto alle cappelle reali doveva essere certamente presente già in epoca normanno-sveva (R. Pescione, *Corti di giustizia*, cit., p. 321).

⁶³ La figura del Cappellano Maggiore acquisì nel corso del tempo sempre maggiore importanza e sempre maggiori competenze. Fu in particolar modo a partire dalla prima metà del Cinquecento che questa figura incominciò ad assumere i connotati di un vero e proprio alto funzionario regio, con una dignità propria e con funzioni anche politiche e giurisdizionali oltreché spirituali, che esercitava in maniera completamente autonoma dalla Santa Sede (cfr. V. Coccozza, *Hombres de pecho y inteligencia*, cit., p. 147; più in generale sulla figura del Cappellano Maggiore si veda anche, G. Maffei, *Institutiones iuris civilis neapolitanarum, in quibus legum neapolitanarum origines ac vetera et nova regni instituta enarratur*, Napoli, apud Michaellem Migliaccio, 1792, I, lib. I, cap. VIII, pp. 105-109).

⁶⁴ Nel XVI secolo, in epoca vicereale, quando questa figura aveva ormai acquisito un ruolo di primo piano tra i funzionari regi e le sue prerogative erano state in parte riconosciute e formalizzate da un breve di Leone X del 9 novembre 1519 (cfr. V. Coccozza, *Hombres de pecho y inteligencia*, cit., p. 148), il Cappellano Maggiore doveva aver assunto una competenza quasi esclusiva nella concessione del regio *exequatur*, potendo rilasciarlo senza doverne fare relazione al re o sottoporre la deliberazione al parere di un altro organo. Nel corso del tempo, sotto il regno di Filippo II, si dispose che nell'esercizio di questa funzione, fosse affiancato da uno dei consiglieri del Collaterale, mentre fu solo a partire dalla metà del XVII secolo che la decisione di concedere, o meno l'*exequatur*, venne interamente attribuita al Consiglio Collaterale, sebbene rimase comunque in capo al Cappellano Maggiore il compito di esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante (cfr. R. Pescione, *Corti di giustizia*, cit., pp. 334-335). Tale sistema fu mantenuto anche in epoca borbonica, con l'unica differenza che la decisione sulla concessione dell'*exequatur* venne affidata alla Real Camera di Santa Chiara, essendo stato soppresso nel frattempo il Consiglio Collaterale (v. *ut supra*). Il governo di Carlo ribadiva comunque che nell'esercizio di questa importante funzione fosse obbligatorio sentire il parere del Cappellano Maggiore, al quale la richiesta di *exequatur* si doveva necessariamente spedire in via preliminare perché la procedura potesse ritenersi regolare. A tal riguardo, il dispaccio del 15 dicembre 1741 stabiliva che il Cappellano Maggiore potesse procedere a redigere ed inviare il parere sulla domanda di *exequatur*, senza

Più in particolare, dal Cappellano Maggiore dipendevano direttamente i cappellani addetti alle cappelle regie sparse per il Regno e tutti i chierici ed i laici ad esse collegati; da lui dipendevano altresì le cappelle site nei castelli e nelle fortezze, e la cura spirituale dei militari di esercito e marina; assegnava e vigilava sulla corretta amministrazione dei benefici di patronato regio; aveva la facoltà di conferire gli ordini sacri ai chierici delle cappelle reali; svolgeva importanti funzioni consultive nelle materie di sua competenza, in particolare per quanto riguardava il rilascio del *regio exequatur*, esercitava la revisione dei libri destinati alla stampa; rivestiva l'importante carica di prefetto dello *Studium* fridericiano ed esercitava pertanto la facoltà di nominarne il rettore ed i professori e di vigilare sull'attività accademica⁶⁵.

Il Cappellano Maggiore esercitava poi importanti funzioni giurisdizionali, in concorrenza con i tribunali ecclesiastici del Regno. A lui, infatti, competeva la giurisdizione civile, criminale e di misto foro sui cappellani, i chierici ed i laici addetti alle cappelle reali, e sui possessori di benefici di patronato regio, i quali erano quindi esenti dalla giurisdizione degli ordinari diocesani; ad essi vanno aggiunti poi gli scolari e i professori dello *Studium*⁶⁶.

In un certo senso, dunque, questa figura esprimeva la massima ingerenza del sovrano nelle materie ecclesiastiche, potendo esercitare tutta una serie di competenze, tradizionalmente spettanti alla Chiesa e agli Ordinari dei luoghi, in maniera del tutto autonoma da Roma e rispondendo direttamente solo al re e non anche al papa⁶⁷.

dover prima attendere una formale richiesta in tal senso da parte della Real Camera (D. Gatta, *Reali Dispacci*, cit., t. I, parte I, tit. VII, n. VII).

⁶⁵ (cfr. R. Pescione, *Corti di giustizia*, cit., pp. 330-341; V. Cocozza, *Hombres de pecho y inteligencia*, cit., pp. 147-152).

⁶⁶ Per una disamina accurata della giurisdizione del Cappellano Maggiore v. V. De Palma, *Dissertazione sull'origine*, cit., pp. 41-77; si rinvia altresì a G. de Thomasis, *Introduzione allo studio del diritto pubblico e privato del Regno di Napoli*, Napoli, Tipografia nella Pietà dei Turchini, 1831, pp. 51-52. Tali funzioni venivano esercitate dal Cappellano Maggiore all'interno di una corte da lui presieduta, la *Reverenda curia del Cappellano Maggiore*, composta anche da un consultore regio, generalmente un togato scelto tra i consiglieri della Real Camera di Santa Chiara (in epoca più risalente tra i consiglieri del Collaterale), da un segretario, da un cancelliere e da un avvocato fiscale (cfr. R. Pescione, *Le corti di giustizia*, cit., pp. 320-341; V. Cocozza, *Hombres de pecho y inteligencia*, cit., p. 148).

⁶⁷ Nel corso del tempo il Cappellano Maggiore aveva notevolmente dilatato le proprie competenze a discapito della Chiesa, andando ben oltre quelle espressamente riconosciute dalle bolle pontificie. Dalla metà del XVII secolo aveva anche smesso di chiedere alla Santa Sede la consueta conferma annuale dell'esercizio delle proprie funzioni. A ciò si aggiunga anche che le decisioni prese dal Cappellano Maggiore e che coinvolgevano il clero e riguardavano questioni di natura ecclesiastica, potevano essere riesaminate in appello solo

È quindi evidente che l'esistenza stessa del Cappellano Maggiore, con le sue prerogative ed i suoi privilegi, non potesse essere vista di buon occhio dalla Curia romana, e, ovviamente, non deve neanche stupire che una figura ecclesiastica così ingombrante fosse veicolo di continui dissidi con l'arcivescovo di Napoli e il Nunzio Apostolico. Eppure nel 1741, in concomitanza con le trattative per il concordato tra la Santa Sede e il Regno di Napoli, il cardinale di Acquaviva e il Cappellano Maggiore Celestino Galiani – come già accennato, rappresentanti di Carlo a Roma – riuscirono a strappare a Benedetto XIV anche l'emanazione di una bolla – la bolla *Convenit* – che confermeva tutte le prerogative ed i privilegi già esercitati dal Cappellano Maggiore, e di un successivo *motu proprio* che ne riconosceva di nuovi⁶⁸. Anche questo riconoscimento, come d'altronde lo stesso accordo raggiunto contestualmente per il concordato del 1741, esprime a suo modo il successo delle politiche giurisdizionaliste del governo borbonico, oltre a denotare una certa apertura del pontificato di Benedetto XIV verso le questioni regalistiche e le esigenze della sovranità statale⁶⁹.

Venendo ora al Delegato della Real Giurisdizione, custode e garante della regia giurisdizione dagli abusi perpetrati dalla Chiesa, questo ufficio nacque nella seconda metà del Cinquecento, sotto il regno di Filippo II, appunto per far fronte alle violazioni delle prerogative regie che sarebbero certamente

dal Consiglio Collaterale e, a partire dal Settecento, dalla Real Camera di Santa Chiara, quindi da tribunali laici e non ecclesiastici (cfr. A. Melpignano, *L'anticurialismo napoletano*, cit., pp. 27-28).

⁶⁸ Per il testo integrale della bolla *Convenit*, emanata il 6 luglio 1741 v. D.A. Vario, *Pragmaticae* cit., II, pp. 420-425; D. Gatta, *Regali Dispacci*, cit., *Parte prima che riguarda lo ecclesiastico*, t. IV, pp. 91-105. Se ne segnala altresì il sunto in italiano offerto da Pasquale Liberatore in, *Della Polizia ecclesiastica*, cit., pp. 76-77. Il *motu proprio*, emanato il 10 novembre dello stesso anno ad integrazione della precedente bolla, riconosceva al Cappellano Maggiore nuove ed importanti prerogative di natura spirituale, tra le quali la facoltà di assolvere qualsiasi soggetto appartenente alle forze armate, non solo per quei peccati riservati ai vescovi, ma finanche per quelli riservati alla Santa Sede, e persino la facoltà di commutare, dispensare ed assolvere secondo i canoni e i decreti del Concilio tridentino, i voti, i giuramenti, le irregolarità e le censure ecclesiastiche (ivi, pp. 77-78; per il testo integrale v. D. Gatta, *Regali Dispacci*, cit., *Parte prima che riguarda lo ecclesiastico*, t. IV, pp. 105-109).

⁶⁹ Nel corso delle trattative che si erano svolte a Roma nel 1737, sotto il pontificato di Clemente XII, un papa ben più attento nel difendere e custodire le prerogative della Chiesa, un progetto di concordato, preparato dall'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Spinelli, *longa manus* di Roma su Napoli, fu nettamente respinto dal governo napoletano proprio in quanto prevedeva un drastico ridimensionamento delle prerogative e dei poteri del Cappellano Maggiore e del Delegato della Real Giurisdizione (cfr. R. Ajello, *La vita politica napoletana*, cit., pp. 624-625). Su Benedetto XIV, al secolo Prospero Lambertini, e sulle sue politiche si veda, M. Rosa, *Benedetto XIV*, in DBI, VIII (1966), pp. 393 - 408.

avvenute dopo la pubblicazione dei decreti tridentini e, in particolare, della successiva bolla *In Coena Domini* (giovedì santo del 1567)⁷⁰. In quel periodo, visto il crescente aumento degli abusi del clero che venivano denunciati al viceré, il Consiglio Collaterale decise di delegare uno dei suoi reggenti ad occuparsi di tali questioni. Inizialmente la denominazione usata fu quella di *Commissarius Regalis Iurisdictionis* e solo a partire dal 1686 dagli atti incomincia ad emergere l'uso del termine *Delegatus Regalis Iurisdictionis*, che lo accompagnerà fino alla sua soppressione avvenuta nel 1808⁷¹. Nato dunque di fatto come sezione del Consiglio Collaterale, nel corso del tempo l'ufficio riuscì ad acquisire una sua autonoma dignità, venendo successivamente affiancato da un proprio segretario, da un proprio cancelliere e da un proprio «archiviario», pur rimanendo sempre legato al Collaterale, dal quale dipendeva direttamente⁷².

Quando nel 1735 il Collaterale fu soppresso e sostituito dalla Real Camera di Santa Chiara, dopo un breve periodo in cui le sue funzioni furono esercitate da una giunta diretta dall'allora segretario di stato della giustizia, Bernardo Tanucci, la Delegazione della Real Giurisdizione fu affidata ad uno dei consiglieri della Camera⁷³.

Sotto il regno di Carlo di Borbone, il Delegato acquisì sempre maggiori prerogative e sempre maggiore peso politico, tanto da riuscire a svolgere un

⁷⁰ La principale delle sue competenze fu sempre quella di provvedere in merito agli abusi commessi in particolare da vescovi, nunzi apostolici, ordini religiosi e collettori pontifici presenti nel Regno, e ad essa si aggiunsero col tempo anche quelle di esaminare le controversie inerenti alle confraternite; di provvedere alle richieste di placiti e permessi richiesti dai religiosi; di scrivere le consulte richieste dalla Segreteria dell'Ecclesiastico su questioni di varia natura, tra le quali spesso ricorrevano le richieste di approvazione delle norme dei sinodi diocesani; di concedere il permesso per la ristampa dei libri pubblicati a Napoli (su tutti questi punti, cfr. A. Caruso, *La Delegazione della Reale Giurisdizione e il suo archivio*, in «Archivi. Archivi d'Italia e Rassegna internazionale degli archivi», VII (1940), 2-3, pp. 1-20, nello specifico pp. 2-8; si veda anche G. Arcieri, *Storia del diritto per servire d'introduzione allo studio delle leggi civili e del diritto amministrativo*, Napoli, Stabilimento tipografico Perrotti, 1853, p. 246). In Età moderna furono diversi gli Stati che si dotarono di organi appositamente istituiti per vigilare sulla giurisdizione statale e tutelare le prerogative sovrane dalle ingerenze della Chiesa di Roma, dotati a tal fine di funzioni politiche, amministrative e giudiziarie. Tra questi vi fu la Giunta ecclesiastica della Repubblica di Genova, istituita nel Seicento (v. L. Sinisi, *Il "martello de' vescovi"?*, cit.), e la Regia Giunta di Giurisdizione nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, che ebbe in realtà vita assai breve essendo stata istituita nel 1765 ed avendo visto scemare la sua attività già negli anni Ottanta del Secolo (v. P. Alvazzi del Frate - A. Alibrandi, *Tra giurisdizionalismo e laicità dello Stato*, cit., p. 88; A. Barbagli, *La Regia Giunta di Giurisdizione*, cit.).

⁷¹ A. Caruso, *La Delegazione della Reale Giurisdizione*, cit., pp. 4-6.

⁷² Cfr., *ivi*, pp. 5-6.

⁷³ Cfr., *ivi*, p. 6.

controllo molto penetrante su ogni aspetto della vita religiosa nel Regno⁷⁴: ciò anche grazie al lavoro svolto da Niccolò Fraggianni che, come detto, ne ricoprì l'incarico per ben venti anni, dal 1743, anno della sua nomina, al 1763, anno della sua morte⁷⁵.

Gli organi testé esaminati erano dunque tutti coinvolti, quali in maniera più diretta, quali come semplici consultori, nei processi legislativi in materia ecclesiastica e concorsero durante tutto il Settecento a sviluppare, imprimendone un deciso carattere giurisdizionalistico, quella corposa legislazione ecclesiastica che, come si vedrà tra poco, sarà riordinata e sistematizzata negli ultimi decenni del Secolo nelle opere del Gatta, dell'Ammirati e del Giliberti.

4. *Polizia ecclesiastica e compilazioni normative: le raccolte di diritto ecclesiastico napoletano di fine Settecento*

L'espressione che nel meridione d'Italia ricorre spesso tra XVIII e XIX secolo per indicare la legislazione in materia ecclesiastica di matrice statale è quella di *Polizia ecclesiastica*, intendendo il termine «polizia» nel suo senso più antico, ovverosia quello di ordinamento, disciplina, regolamentazione⁷⁶. In

⁷⁴ Avendo in generale il compito di vigilare sugli abusi commessi dagli ecclesiastici che recavano pregiudizio alle regalie del sovrano o violavano le leggi patrie, il Delegato, che godeva di penetranti poteri sia ispettivi che giurisdizionali, poteva tranquillamente intromettersi nel governo delle singole diocesi, esaminarne i sinodi, impedire ai vescovi l'uso delle censure, sindacare sugli affari interni degli ordini religiosi, e così via (cfr. A. Melpignano, *L'anticurialismo napoletano*, cit., p. 27). È dunque evidente che Roma percepisse questo ufficio come un pericoloso nemico da avversare, soprattutto se affidato, come era spesso accaduto nella storia del Regno, a magistrati dalla radicata fede anticurialista. Il Delegato poteva sindacare senza restrizioni ogni aspetto della vita ecclesiastica nel reame e, pertanto, non è un caso se più volte la Chiesa cercò di imporre al re di Napoli un drastico ridimensionamento dei suoi poteri, come nel corso delle trattative per il concordato del 1741 (v. *ut supra*).

⁷⁵ Come già accennato, Fraggianni fu uno dei massimi esponenti del giurisdizionalismo giannoniano in epoca borbonica ed esercitò le sue funzioni ministeriali sempre secondo i principi di questo pensiero e con un marcato atteggiamento anticurialista (v. § 2). Negli anni in cui ebbe in carico la Delegazione della Real Giurisdizione, ampliò le competenze originarie di questo ufficio estendendo le relative attività giurisdizionali, consultive e ispettive su materie che non erano ad esso strettamente collegate (cfr. F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale*, cit., II, pp. 843-844). Sull'attività di Fraggianni come Delegato della Real Giurisdizione si vedano, E. Del Curatolo, *Niccolò Fraggianni Delegato*, cit., *passim*; F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale*, cit., pp. 337 ss.

⁷⁶ Nel corso del tempo il termine «polizia» ha assunto diverse accezioni. Tra queste la più risalente è quella che trae origine dal greco antico πολιτεία (politeia), che indicava

ambito ecclesiastico questo termine incomincia ad essere utilizzato in Francia già a partire dalla fine del Cinquecento, dove per *police ecclésiastique* si intende il diritto regio sulle persone e i beni delle Chiese⁷⁷.

generalmente l'ordinamento che reggeva una città (v. P. Richelet, *Dictionnaire Française, tiré de l'usage et des meilleurs auteurs de la langue*, II, A Geneve, Chez Jean Herman Widerhold, 1679, p. 186). Nella Francia del XVII-XVIII secolo il termine incomincia ad essere utilizzato in senso più ampio, per indicare l'insieme delle leggi che reggono lo Stato e la società. Così, ad esempio, il commissario parigino Nicolas de la Mare (Delamare), riportava nel suo *Traité de la Police* un'espressione del giurista francese Cardin le Bret, vissuto tra Cinque e Seicento, che definiva il termine «police» come «des Loix et les Ordonnances que l'on a de tout temps publiées dans les Etats bien ordonnez» (N. de la Mare, *Traité de la Police, Où l'on trouvera l'histoire de son établissement, les fonctions et les prerogatives de ses magistrats, toutes les loix et tous les reglemens qui la concernent*, Parigi, Chez Jean et Pierre Cot, rue Saint Jaques, 1705, t. I, p. 2). Con questa accezione la parola *police* confluisce poi nei dizionari francesi di quel periodo (si vedano ad esempio, *Le Dictionnaire de l'Académie française, dédié au Roy, Tome second, M-Z*, A Paris, Chez Jean Baptiste Coignard, Imprimeur ordinaire du Roy, et de l'Académie française, 1694, p. 271; A. Furetiere, *Dictionnaire Universel, Contenant generalment tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts, Tome troisieme*, A la Haye, 1727, *sub voce Police*). Il termine «polizia» è comunque un termine polisemico, che ha assunto nel corso del tempo diverse accezioni. Per una descrizione accurata della nozione di «polizia» e dell'evoluzione storica dei suoi diversi concetti si veda, P. Napoli, *Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société*, Paris 2003, in particolare pp. 8-18, 20-62. Sull'argomento si rinvia inoltre a, I. Santangelo Spoto, *Polizia*, in *Il Digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Torino 1924, XVIII, parte II, pp. 973-1023, in particolare pp. 974-987; E. Fasano Guarini, *Gli "ordini di polizia" nell'Italia del '500: il caso toscano*, in M. Stolleis (cur.), *Policey im Europa der Frühen Neuzeit*, Frankfurt am Main 1996, pp. 55-95, in particolare pp. 56-64; B. Durand, *La Notion de Police en France du XVI au XVIII siècle*, in *Policey im Europa* cit., pp. 163-211, in particolare pp. 163-171. Sul concetto di «polizia» inteso come «funzione amministrativa» si vedano, L. Mannori, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa, Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno». XIX (1990), pp. 323-504, in particolare pp. 405-407; M. Stolleis, *Storia del diritto pubblico in Germania*, I, *Pubblicistica dell'Impero e Scienza di polizia 1600-1800*, Milano 2008, pp. 437-527.

⁷⁷ Cfr. D. Edigati, *Per un nuovo approccio storiografico al tema del giurisdizionalismo*, in *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani*, cit., pp. 11-28, sul punto v. p. 13. Tra i primi ad usare correntemente nelle sue opere l'espressione «*police ecclésiastique*» o anche «*police de l'Eglise*», fu il giurista gallicano Guy Coquille, autore alquanto prolifico vissuto nel XVI secolo (si vedano ad esempio i suoi trattati raccolti in, *Les oeuvres de maistre Guy Coquille, sieur de Romenay, contenant plusieurs traittez touchant les Libertez de l'Eglise Gallicane, l'Histoire de France et le Droit François, Tome I*, A Bordeaux, Chez Claude Labottiere, 1703, *passim*). Sul concetto di *Polizia ecclesiastica* si vedano anche, P.G. Stroppa, *Polizia ecclesiastica*, in *Il Digesto Italiano*, cit., XVIII, parte seconda, pp. 1044-1047; C. Calisse, *Diritto ecclesiastico*, in *Il Digesto Italiano*, cit., IX, parte II, pp. 952-964, sul punto v. pp. 953-954, nota 2. Per il Regno di Napoli si veda A. Cernigliaro, *La "Polizia del Regno" per moderare la manomorta ecclesiastica*, in *Archivio Storico per Province Napoletane*, CXXIV (2006), pp. 167-250, sul punto v. pp. 167-160.

In Italia l'uso di questa espressione si diffonde in epoca più tarda, a partire dal Settecento, e soprattutto nel meridione della Penisola, dove viene usata con particolare frequenza dal Giannone nella sua *Istoria civile* e sarà poi ripresa, come si vedrà tra breve, da Vito Giliberti nella sua raccolta di legislazione ecclesiastica, oltreché da altri autori meridionali fino al periodo postunitario⁷⁸.

Nella Napoli del Settecento l'attività legislativa attraverso cui nel corso degli anni viene a costruirsi gradualmente la polizia ecclesiastica borbonica, si svolgeva essenzialmente per mezzo di due strumenti: la *prammatica* e il *dispaccio*. Di queste due fonti normative tipiche del meridione d'Italia mi sono già occupato in un altro lavoro. In questa sede mi limiterò pertanto a ribadire semplicemente che, mentre la prima, la prammatica, era il tradizionale atto legislativo avente vigore generale ed era rivolto *erga omnes*, promulgato dal sovrano dopo un lungo *iter* che coinvolgeva diversi organi istituzionali⁷⁹, la seconda veniva invece spedita direttamente dalle Segreterie di Stato senza particolari formalità e aveva natura simile a quella dei rescritti imperiali di diritto romano⁸⁰.

⁷⁸ Cfr. D. Edigati, *Per un nuovo approccio storiografico*, cit., pp. 13-14. Tra gli autori ottocenteschi che nelle loro opere fanno ancora uso di questa espressione si possono citare Pasquale Liberatore (*Della polizia ecclesiastica nel Regno delle Due Sicilie* cit.), Tommaso Michele Salzano (*Lezioni di diritto canonico pubblico, e privato considerato in sé stesso e secondo l'attuale polizia del Regno delle Due Sicilie*, [IV], Napoli, pe' tipi di Saverio Giordano, 1838), Giuseppe Madia (*Della polizia ecclesiastica del Regno d'Italia per la facile intelligenza delle ultime leggi di soppressione degli ordini monastici ed enti morali*, Napoli, Gabriele Sarracino, 1869) e Luigi Conforti (*Manuale di polizia ecclesiastica: storia, dottrina, legislazione antica e moderna*, Napoli, Anfossi, 1885).

⁷⁹ Giusto per offrire un quadro generale e sintetico dell'argomento, le procedure legislative adottate a Napoli nel Settecento per emanare atti normativi aventi vigore di legge generale, coinvolgevano praticamente tutti gli organi istituzionali al vertice del Regno. L'iniziativa politica per l'emanazione della legge era generalmente assunta dalla Segreteria competente per materia – così, ad esempio, per i progetti di legge di natura ecclesiastica la competenza era dalla Segreteria di Stato dell'Ecclesiastico – e dal Consiglio di Stato, nel quale la proposta veniva poi discussa e approvata. Una volta stabilita la necessità di emanare una nuova legge, spettava poi alla Real Camera di Santa Chiara esprimere eventualmente pareri non vincolanti sull'opportunità e sul contenuto normativo dell'atto e redigere poi una bozza del testo che, se approvata definitivamente dal Consiglio di Stato, veniva successivamente firmata dal sovrano, munita del sigillo reale e corroborata dalle controfirme del presidente della Real Camera, in funzione di vice-protonotaio del Regno, e del segretario della stessa Camera. Per un esame più approfondito di queste procedure mi permetto di rinviare a M.C. Fiocca, *Non veni solvere legem*, cit., pp. 128-150.

⁸⁰ Al pari dei *rescripta* romani, i reali dispacci consistevano in una risposta del re, data tramite la Segreteria di Stato competente per materia, al quesito proposto da un organo istituzionale centrale, come ad esempio il Sacro Regio Consiglio o la Regia Camera della Sommaria, o periferico, come una regia udienza o un governatore locale. Il contenuto normativo di queste risposte, benché destinato a disciplinare un caso specifico, in quanto oracolo del sovrano

I reali dispacci furono lo strumento legislativo principale attraverso cui venne di fatto attuata la politica ecclesiastica di stampo giurisdizionalistico perseguita dal governo borbonico: come si è già accennato, ne sono una chiara testimonianza i ben cinque volumi della raccolta realizzata da Diego Gatta, che mettono insieme centinaia di queste fonti dedicate esclusivamente alla legislazione ecclesiastica.

Attraverso i dispacci la Segreteria dell'Ecclesiastico, coadiuvata dall'attività consultiva svolta dal Cappellano Maggiore e, soprattutto, dal Delegato della Real Giurisdizione, riuscì a disciplinare in maniera capillare ogni aspetto della vita religiosa nel Meridione: dalle immunità locali alle immunità reali e personali, dai benefici ecclesiastici agli ordini religiosi. Nel Regno di Napoli nessuna istituzione ecclesiastica, dai vescovi agli ultimi chierici di provincia, poteva dirsi immune dagli interventi normativi del sovrano. Per queste non era dunque sufficiente far riferimento al diritto canonico della Chiesa Cattolica, ma a fianco a questo si collocava un vasto *corpus* legislativo di diritto ecclesiastico patrio che, al pari del canonico, doveva essere applicato e rispettato da ogni istituzione religiosa, anche quelle di natura non puramente laicale, e che non riguardava solamente questioni inerenti ai confini giurisdizionali dei due poteri.

La vita della Chiesa nelle province meridionali era dunque attentamente controllata e governata dal potere laico, che non temeva di addivenire allo

poteva essere applicato anche ai casi analoghi. Vi erano poi dei dispacci, così detti «per punto generale», che non erano emanati sulla base di una specifica richiesta ma, al pari delle prammatiche, contenevano norme con valore generale ed erano espressamente indirizzate *erga omnes*. A questa tipologia di dispacci si ricorreva sovente al posto delle prammatiche per aggirare il lungo e pericoloso *iter* che vedeva coinvolta anche la Real Camera di Santa Chiara, e che avrebbe potuto prolungare notevolmente i tempi della promulgazione o addirittura impantanare completamente il progetto di legge. In linea di massima il governo preferiva ricorrere alla forma del dispaccio per punto generale piuttosto che alla forma della prammatica quando, per la delicatezza della materia, non voleva coinvolgere nell'emanazione di una nuova legge il ceto togato, del quale la Real Camera era espressione, temendone magari qualche forma di ostruzionismo (a tal proposito, ne sono un chiaro esempio i celebri dispacci tanucciani del 1777 sulla motivazione delle sentenze: sul punto v. M.C. Fiocca, *ivi*, pp. 221-228). Sui reali dispacci v. M. Guarani, *Jus regni Neapolitani novissimum concinnatum auditorio suo*, I, Neapoli, excudebant Simones fratres, 1774, p. 63; G. Maffei, *Institutiones iuris civilis Neapolitanorum, pars prior*, Neapoli, apud Michaellem Migliaccio, 1792, *Prolusio historica*, cap. IV, XXVIII Rescripta, p.51; G. Basta, *Institutionum iuris privati Neapolitani ad usum privati auditori. Editio altera autior et emendatior*, I, Neapoli, Apud Vincentium Mazzola-Vocola, 1792, prolegomena, pars III, 118, p. 71; G. Capone, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie all'Altezza Reale del Principe D. Ferdinando Duca di Calabria*, I, Napoli, dalla tipografia di Gabriele Argenio, 1854, pp. 330-301; M.C. Fiocca, *Non veni solvere legem*, *cit.*, pp. 150-155.

scontro diretto con la Curia romana pur di far applicare e far prevalere gli interessi della corona.

Per evidenziare quanto fosse pervasivo l'intervento legislativo del governo nelle questioni spirituali e nella vita religiosa di ecclesiastici e laici, si possono portare qui alcuni esempi di provvedimenti regi che, sotto vari aspetti, intervenivano in materia ecclesiastica.

Tra i primi ad essere oggetto dell'attenzione del re e dei suoi ministri si trovano arcivescovi e vescovi regnicoli che, in quanto ordinari diocesani, erano destinatari di una corposa attività legislativa volta a limitare per quanto possibile i loro legami con Roma: ciò ovviamente per renderli più sensibili all'autorità del sovrano.

A tal riguardo, un dispaccio del 18 aprile 1778, nel vietare che dal Regno venissero indirizzate richieste di qualsiasi tipo a Roma senza aver prima richiesto la «real commendatizia», cioè l'autorizzazione del re, indicava una serie di casi in cui le richieste non dovevano essere rivolte alla Curia romana, ma dovevano essere direttamente indirizzate agli ordinari dei luoghi, che se ne assumevano pertanto la piena competenza⁸¹. Così anche un dispaccio del 12 agosto 1780 riduceva la dipendenza dei vescovi regnicoli da Roma, consentendo loro di far gravare pensioni sui benefici delle loro diocesi senza dover chiedere preventivamente l'autorizzazione alla Curia⁸².

Se da un lato i ministri dei Borbone miravano, con questi provvedimenti, ad affrancare gli ordinari diocesani da una eccessiva dipendenza dal papato, dall'altro volevano invece accentuare la loro dipendenza dal sovrano. Così, con un dispaccio del 5 settembre 1760, si ribadiva che i vescovi non potevano far stampare e pubblicare editti, epistole, lettere pastorali e finanche semplici istruzioni generali per il governo del clero e delle chiese delle loro diocesi, senza averle prima sottoposte al controllo dell'autorità regia e averne ottenuto il permesso⁸³.

⁸¹ Ad esempio, gli ecclesiastici potevano rivolgersi direttamente al loro vescovo, senza dover scomodare la Curia romana, per ottenere o ampliare la licenza di tenere oratori in casa, per ottenere la dispensa sopra qualche irregolarità contratta, la giubilazione dal coro, la reintegrazione nella celebrazione delle messe dalle quali erano stati sospesi, e così via (v. V. Giliberti, *La polizia ecclesiastica del Regno di Napoli, o sia il Codice Ecclesiastico del nostro Regno, Napoli*, Presso Amato Cons., 1797, II, pp. 81-96). L'obbligo del *liceat scribere*, quindi dell'autorizzazione preventiva da chiedere al governo prima di rivolgersi a Roma, verrà abolito solo con il Concordato del 1818 (Cfr. T.M. Salzano, *Lezioni di diritto canonico pubblico*, cit., I, p. 76).

⁸² Ivi, p. 99.

⁸³ D. Gatta, *Regali Dispacci*, cit., *Parte prima che riguarda lo ecclesiastico*, IV, Supplemento II, pp. 170-171.

Gli interventi non coinvolgevano solo le funzioni giurisdizionali e amministrative esercitate dal vescovo nella propria curia diocesana, ma incidevano anche sul suo ministero pastorale. Così, ad esempio, un dispaccio del 27 dicembre 1737 limitava la libertà dei vescovi di far stampare i calendari dell'ufficio divino, vietandone la pubblicazione senza aver prima ottenuto l'approvazione del re⁸⁴; mentre un dispaccio del 3 maggio 1738, vietava loro di negare i Sacramenti ai fedeli per motivi privati o politici, intendendo con ciò limitare l'esercizio arbitrario della loro potestà pastorale⁸⁵.

L'ingerenza della legislazione regia nelle questioni ecclesiastiche ovviamente non si limitava solo a quelle inerenti alle funzioni e al ministero dei vescovi, ma agiva su un raggio ben più ampio, andando ad influire anche su aspetti intimamente connessi alla vita religiosa e spirituale dei laici e del clero.

Così, ad esempio, vi erano provvedimenti regi che dettavano norme in materia di esequie e funzioni funebri: tra questi un dispaccio del 2 novembre 1751, vietava ai sacerdoti di negare la sepoltura alle donne sulla base del semplice sospetto che fossero state dedite alla prostituzione; mentre due dispacci, rispettivamente del 21 ottobre 1752 e del 20 aprile 1754, vietavano a parroci e capitoli di imporre a propria discrezione il luogo di sepoltura delle salme, riconoscendo invece tale diritto esclusivamente ai moribondi, ai loro eredi e ai genitori dei minori, che potevano quindi stabilire liberamente in quale chiesa celebrare le esequie e far tumulare il defunto, oltre che determinare se e quanti ecclesiastici potessero accompagnare il feretro durante la funzione funebre⁸⁶.

Altri provvedimenti riguardavano invece la solennità delle feste religiose, come un dispaccio del 19 luglio del 1738 che sanciva il principio per cui solo il sovrano e i suoi ministri potevano concedere licenza per solennizzare le feste o intervenire per proibirne la solennizzazione: e ancora, un dispaccio del 3 novembre 1753 consentiva ai barbieri di esercitare la loro arte nelle domeniche e negli altri giorni festivi, stabilendo di fatto una deroga al precetto religioso che impone di santificare le feste⁸⁷. Infine vi erano provvedimenti che indirettamente riguardavano persino l'amministrazione dei Sacramenti: come il dispaccio del 14 maggio 1763, che proibiva a parroci e curati di esigere dai fedeli alcuna somma per la somministrazione dei Sacramenti, fatta eccezione

⁸⁴ Ivi, pp. 134-135.

⁸⁵ Ivi, pp. 135-137.

⁸⁶ D. Gatta, *Regali Dispacci*, cit., *Parte prima che riguarda lo ecclesiastico*, t. III, Supplemento III, pp. 292-294, 296-297.

⁸⁷ Ivi, pp. 261-263 e p. 275.

per il rilascio delle relative fedeli, delle quali lo stesso dispaccio fissava il prezzo a un carlino⁸⁸.

Questi sono solo pochi ma significativi esempi di una più corposa normativa regia di diritto ecclesiastico, che testimonia un'influenza profonda e pervasiva dell'autorità laica sulle questioni religiose e spirituali: una volontà che non si limitava solo a tracciare i confini giurisdizionali, sempre più ampi, tra la potestà regia e quella sacra, ma penetrava nel profondo della vita religiosa coinvolgendone ogni aspetto, anche l'amministrazione dei Sacramenti.

Quella ecclesiastica era dunque una parte cospicua e importante del diritto patrio napoletano: una parte certo costituita in prevalenza da fonti legislative, ma radicata profondamente su una solida dottrina giurisdizionalistica e regalistica maturata, come si è visto, nel corso dei decenni precedenti.

Proprio l'importanza data in quel periodo a tale materia, oltreché l'affastellarsi disorganico nel corso del tempo di una molteplicità di prammatiche e dispacci, avevano fatto emergere il bisogno di raccogliere e ordinare sistematicamente tutte queste fonti in un'unica opera, in modo da offrire alla prassi forense e agli studiosi di diritto un quadro generale e puntuale di tutto il diritto ecclesiastico patrio del Regno.

Sul finire del XVIII secolo furono diverse le opere tese a soddisfare questo bisogno, collocandosi peraltro in un periodo in cui a Napoli l'interesse per la raccolta e la sistemazione, più in generale, di tutte le fonti regie, non solo quelle in materia ecclesiastica, stava producendo i suoi frutti maturi.

A seguito del sostanziale fallimento del progetto del governo borbonico di emanare un codice ufficiale di diritto patrio, già il libraio Antonio Cervone si era dato carico di colmare l'assenza di una compiuta e aggiornata raccolta di legislazione regia, pubblicando negli anni Settanta del Settecento, con l'aiuto del giurista e professore Domenico Alfeno Vario, una nuova edizione del *Liber Constitutionum* di Federico II, dei capitoli angioini e delle prammatiche regie⁸⁹. In queste tre opere, il Cervone e il Vario avevano inteso raccogliere e

⁸⁸ Cfr. V. Giliberti, *La polizia ecclesiastica*, cit., I, pp. 236-237.

⁸⁹ Sul progetto di un codice ufficiale portato avanti da Bernardo Tanucci e dal giurista e accademico Giuseppe Pasquale Cirillo si rinvia a, R. Ajello, *Legislazione e crisi del diritto comune nel Regno di Napoli. Il tentativo di codificazione Carolino*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli 1968. Per quanto riguarda invece le pubblicazioni del Cervone di cui si è fatto accenno, si tratta delle *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III*, Napoli, Sumptibus Antonii Cervonii, 1773 (del volume esiste anche una ristampa anastatica per i tipi di Rubbettino, Soveria Mannelli, 1999); dei *Capitula Regni Utriusque Siciliae. Ritus Magnae Curiae et Pragmaticae*, Napoli, Sumptibus Antonii Cervonii, 1773 (anche per questo volume esiste una ristampa anastatica per i tipi di Rubbettino, Soveria Mannelli, 1999); di D.A. Vario, *Prammatiche, edicta, decreta interdicta Regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, [4], Napoli, Sumptibus Antonii Cervonii, 1772-1793. Sul progetto del codice carolino e sul progetto editoriale di Antonio Cervone e Domenico Alfeno

riordinare tutte le fonti legislative di diritto patrio emanate fino a quel momento, tralasciando tuttavia la parte più corposa della legislazione regia di quel periodo: i reali dispacci.

A partire dal 1773 era stato il sacerdote Diego Gatta a colmare questa lacuna, dando alle stampe una nutrita raccolta di dispacci che, al termine della sua pubblicazione conterà ben undici volumi⁹⁰. Il suo obiettivo era quello di offrire ai giuristi un valido strumento in cui trovare quelle che ormai erano diventate le fonti privilegiate della legislazione borbonica e che, nonostante ciò, era estremamente difficile reperire, stante il fatto che non era prevista una loro pubblicazione ufficiale⁹¹.

Nella sua collezione, il Gatta aveva inteso raccogliere i reali dispacci di ogni tipologia e per dare maggiore organicità all'opera l'aveva suddivisa in tre parti, dedicata ciascuna ad una specifica branca del diritto⁹². L'aspetto che qui più interessa sta nel fatto che il sacerdote salese aveva deciso di riservare una di queste parti, la prima, interamente alla materia ecclesiastica, composta a sua volta da ben cinque tomi.

Questa particolare attenzione verso la materia ecclesiastica derivava certamente dall'importanza che essa aveva ormai assunto a vari livelli nel Regno, ma è altresì da ricondurre alla specifica formazione professionale del Gatta. Dopo essersi addottorato in *utroque iure* a Napoli, aveva infatti esercitato l'attività forense come avvocato dei poveri presso la curia vescovile di Capaccio

Vario, mi permetto di rinviare anche al mio, *Non veni solvere legem* cit., pp. 181-212 e pp. 242-263.

⁹⁰ D. Gatta, *Regali Dispacci, nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti Generali, o che servono di norma ad altri simili casi nel Regno di Napoli*, [XI] Napoli, A spese di Giuseppe-Maria Severino-Boezio, 1773-1777. Sulla genesi e sulla struttura dell'intera opera del Gatta mi permetto di rinviare a M.C. Fiocca, *Non veni solvere legem*, cit., pp. pp. 267-276.

⁹¹ I dispacci, come detto, venivano spediti dalle Segreterie di Stato in forma manoscritta. Erano poi i destinatari che del tutto liberamente potevano decidere di farli stampare a proprie spese. Così, ad esempio, il Sacro Regio Consiglio aveva commissionato la stampa dei dispacci che riceveva dalle Segreterie al tipografo Boezio, per poterli agevolmente distribuire fra i suoi consiglieri e allo stesso stampatore si era precedentemente rivolto anche il Commissario di Campagna – magistrato che esercitava le funzioni di una regia udienza per la provincia di Terra di Lavoro – per far stampare i reali dispacci che a sua volta doveva spedire a università, governatori e giudici che ricadevano sotto la sua giurisdizione. Di ciò riferisce lo stesso stampatore Boezio nella lettera indirizzata ai lettori dell'opera del Gatta (*Regali Dispacci*, cit., *Parte prima che riguarda lo ecclesiastico*, t. I, *A chi leggerà*, Giuseppe-Maria Severino-Boezio S.).

⁹² L'opera è così divisa: *Parte prima che riguarda lo ecclesiastico*, Tomo I (1773), Tomo II (1773), Tomo III, Supplemento I (1775), Tomo IV, Supplemento I (1775), Tomo V, Supplemento II, (1777); *Parte seconda che riguarda il civile*, Tomo I (1775), Tomo II (1776), Tomo III (1776), Tomo IV (1776); *Parte terza che riguarda il criminale*, Tomo I (1776), Tomo II (1777).

e, nel frangente, era stato anche consacrato sacerdote: ma l'apice della sua carriera forense ed ecclesiastica lo aveva toccato nel 1771, quando era stato nominato dal vescovo di Anglona e Tursi, uditore generale di quella curia diocesana⁹³. La legislazione ecclesiastica era dunque il pane quotidiano del Gatta e proprio nell'esercizio delle sue cariche aveva certamente dovuto valutare l'importanza dei reali dispacci nella prassi forense e avvertire la necessità di una loro raccolta.

I tomi di cui si componeva l'opera erano a loro volta suddivisi in titoli, ognuno dei quali dedicato a una specifica materia, e al loro interno erano poi raccolti i dispacci inerenti a quegli argomenti, nel loro testo integrale e in ordine cronologico. I primi due tomi dell'ecclesiastico, pubblicati entrambi nel 1773, erano formati da ben 68 titoli, mentre il terzo e il quarto, pubblicati a distanza di due anni nel 1775, e il quinto, pubblicato nel 1777, formavano dei supplementi ai primi volumi, in cui erano stati inseriti i nuovi dispacci ecclesiastici emanati successivamente alla pubblicazione dei tomi del 1773, o che erano inizialmente sfuggiti all'attenzione dell'autore.

Per quanto l'iniziativa e il lavoro notevole nella raccolta di questa miriade di fonti normative fosse certamente lodevole, l'opera non dovette riscuotere un grande successo. Sebbene l'intento fosse quello di offrire uno strumento agile, in cui il giurista potesse facilmente trovare il dispaccio che più facesse al proprio caso, il risultato fu al contrario un'opera caotica e disorganica. Innanzitutto le materie erano distribuite tra i vari titoli senza seguire un ordine che agevolasse l'immediata individuazione di un determinato argomento. Ma ad aggravare ulteriormente la situazione vi era poi la mancanza nei primi due tomi della numerazione delle pagine: cosa che, ovviamente, non rendeva particolarmente agevole trovare un dispaccio, avendo a disposizione soltanto il numero del titolo indicato nell'indice generale. L'inconveniente era stato successivamente eliminato nei supplementi, ove i numeri delle pagine vennero invece inseriti nella parte superiore dei fogli, ma anche qui non si può fare a meno di evidenziare altri tipi di problemi: in particolare, i titoli dei supplementi non corrispondevano perfettamente ai titoli di egual argomento dei primi due tomi, rendendo così difficile metterli agevolmente in relazione.

A ciò si aggiunga che il Gatta non si era limitato a raccogliere solo i dispacci di contenuto puramente normativo, ma nell'insieme aveva altresì inserito

⁹³ Sulla vita di Diego Gatta si vedano, L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli, Nella Stamperia Simoniana, 1787, II, pp. 80-81; V. Paesano, *Un sacerdote giureconsulto del XVIII: Diego Gatta (Sala Consilina 1729 – Eboli 1804)*, in «Archivio storico per la provincia di Salerno», II (1935) pp. 124-137; G. Colitti, *Repubblicani e Sanfedisti a Sala nel 1799*, in I. Gallo (cur.), *La Rivoluzione del 1799 in Provincia di Salerno. Nuove acquisizioni e nuove proposte*, Salerno 2000, pp. 136-167; I. Del Bagno, *Gatta, Diego*, in DBGI, I, p. 958.

dispacci contenenti delle semplici comunicazioni inviate dalla Segreteria dell'Ecclesiastico agli ufficiali regi, che, non esprimendo alcuna norma giuridica, certamente non sarebbero stati di particolare utilità alla prassi forense.

Tutto ciò, ovviamente, contribuiva a rendere ulteriormente farraginoso un'opera che già di suo risultava essere pesante e di difficile consultazione: non particolarmente utile a chi avesse voluto trovare nei reali dispacci una norma che facesse al proprio caso⁹⁴.

Non deve dunque meravigliare se a un certo punto la pubblicazione dell'opera venne interrotta, molto probabilmente proprio perché non riscuotendo grande successo tra il pubblico era divenuto eccessivamente gravoso per lo stampatore impegnare risorse e tempo per la pubblicazione di ulteriori tomi.

Secondo il Giustiniani sarebbe stato il sovrano con un dispaccio del 1777 a ordinare al Gatta di non proseguire l'opera⁹⁵. Questa notizia non trova tuttavia alcun riscontro nelle fonti e sembrerebbe al contrario smentita da alcuni documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli. In particolare, viene in evidenza un privilegio concesso dal re al Gatta e al suo stampatore Boezio, con il quale ancora nel 1780 riconosceva loro il diritto esclusivo di stampare la raccolta dei reali dispacci per dieci anni⁹⁶. Tale privilegio fu poi ulteriormente rinnovato per un altro decennio nel 1790⁹⁷.

⁹⁴ Non a caso l'opera del Gatta raccolse le critiche di Lorenzo Giustiniani, il quale pur riconoscendo il duro lavoro svolto dal sacerdote saiese e le difficoltà oggettive di una tale impresa, stante l'enorme mole di dispacci da reperire e selezionare, non poteva fare a meno di rilevare come la collezione fosse disorganica e di difficile consultazione, e scrisse nelle sue *Memorie storiche* che «non poco imbarazza, chi abbia a ricorrere a siffatta collezione, e maggiormente perché vedesi sprovvista anche di un repertorio, che agevolasse al bisogno di rinvenire un qualche favorevole dispaccio» (L. Giustiniani, *Memorie storiche*, cit., II, p. 80). Altrettanto critiche sono state le valutazioni di Giuseppe de Thomasis (*Introduzione allo studio* cit., p. 18) e di Giovanni Manna (*Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Napoli, Dalla officina tipografica sita carrozzieri a Monteoliveto n. 13, 1839, p. 200).

⁹⁵ L. Giustiniani, *Memorie storiche*, cit., II, pp. 80-81.

⁹⁶ Copia del privilegio concesso nel 1780 è conservata in, Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASNa), *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 682, inc. «Per d. Diego Gatta e Paolo Severino Boezio. A di 9 7mbre 90», ff. 5r-6v (numerazione mia a partire dal primo foglio).

⁹⁷ Della richiesta di rinnovo del privilegio presentata dal figlio di Giuseppe Maria Boezio, Paolo Severino, fu investita la Real Camera di Santa Chiara, che espresse parere favorevole in una consulta del 9 settembre 1790 (v. ASNa, *ivi*, ff. 1r-1v). Per una trattazione più approfondita della questione mi permetto di rinviare a, M.C. Fiocca, *Non veni solvere legem*, cit., pp. 276-282.

Non sarebbe dunque da attribuire a una decisione del governo la sospensione *sine die* della prosecuzione della collezione: anzi, da un dispaccio della Segreteria dell'ecclesiastico del 1780 parrebbe al contrario che l'interesse del sovrano per quest'opera fosse ancora vivo e concreto. Il provvedimento, infatti, intendeva tutelare il Gatta da una serie di non meglio precisati pregiudizi che il clero di Sala gli stava arrecando nell'esercizio dei diritti che possedeva assieme alla sua famiglia sulla chiesa ricettizia di Santo Stefano⁹⁸. A quanto pare, tali problemi lo stavano particolarmente turbando e distogliendo di conseguenza dal lavoro sui reali dispacci, che peraltro richiedeva una sua presenza costante nella capitale: ragion per cui il re ordinò al clero di Sala di astenersi «da ogni novità perturbativa del possesso della partecipazione di esso d. Diego in detta Chiesa, e da qualunque atto pregiudiziale al medesimo, sul motivo d'esser egli occupato in questa Capitale nella Collezione ed Edizione de' Reali Dispacci, che tutta via si continua con Regio permesso, e Privilegio»⁹⁹.

Stando alle parole di questo provvedimento, l'interesse del sovrano per la raccolta dei reali dispacci era quindi tutt'altro che scemato, se al fine di garantire al Gatta la tranquillità necessaria per proseguire il suo lavoro, si interveniva con un dispaccio *ad hoc* per intimare al clero di Sala di cessare ogni azione perturbativa.

Il motivo per cui a un certo punto si smette di pubblicare i volumi della collezione è dunque da ricercarsi altrove ed è piuttosto da individuarsi, a mio avviso, nell'insuccesso che l'opera ebbe sul mercato librario napoletano, molto probabilmente dovuto proprio ai difetti di cui si è parlato poc'anzi. A dare sostanza a questa ipotesi sarebbe lo stesso stampatore Boezio che nella supplica indirizzata al re per ottenere una proroga del privilegio di stampa, supportata dallo stesso Gatta, lamentava la difficoltà di rientrare nelle spese sostenute per la pubblicazione dei primi tomi dell'opera¹⁰⁰: difficoltà che doveva essere stata causata dal mancato successo della raccolta tra il pubblico dei legisti napoletani.

⁹⁸ ASNa, *Ministero degli affari ecclesiastici. Segreteria dell'ecclesiastico, Reali Dispacci*, b. 442, ff. 195v.-196r.

⁹⁹ ASNa, *ivi*, f. 195v.

¹⁰⁰ Per la supplica contenente la richiesta di rinnovo da parte del Boezio v. ASNa, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 682 cit., ff. 3r-3v. Per quella del Gatta si veda invece f. 4r.

5. *Segue: le raccolte di Filippo Ammirati e Vito Giliberti*

Il lavoro del Gatta, per quanto imperfetto, rimase comunque di ispirazione per i successivi collettori della legislazione ecclesiastica napoletana, e il primo a coglierne l'eredità alcuni anni dopo – siamo negli anni Novanta del Settecento – fu l'ordinario della cattedra vespertina di Istituzioni Civili dello *Studium* fridericiano, Filippo Ammirati¹⁰¹.

L'Ammirati, forte della sua esperienza accademica, era stato autore di varie opere in cui si trattavano le diverse branche del diritto patrio napoletano sulla base della legislazione regnicola. Dal punto di vista editoriale non può essere considerata un'opera unica, tant'è che i volumi furono stampati in anni diversi e presso tipografi differenti: tuttavia, da un punto di vista ideale, il lavoro dell'Ammirati considerato nel suo insieme costituiva una guida unitaria a tutto il diritto regio napoletano. Questo era distribuito tra diverse opere, in totale cinque, dedicate ognuna ad una materia specifica¹⁰²: tra queste, ovviamente, non poteva mancare una appositamente dedicata al diritto ecclesiastico patrio, *Il Gius Sagro esposto colle pure leggi del Regno*¹⁰³.

¹⁰¹ Sulla carriera accademica di Filippo Ammirati, che fu prima professore sostituto e poi ordinario della cattedra di Istituzioni civili presso l'Università di Napoli dal 1788 al 1806, si veda, F. Scandone, *La Facoltà giuridica nella Università dei R. Studi in Napoli nel Settecento*, in F. Cammisà, *L'Università di Napoli nella seconda metà del '700. Documenti e profilo delle riforme*, Napoli 2001, pp. 301-422, sul punto in questione si vedano in particolare pp. 400-407 e 419-422. Dopo la seconda invasione francese e l'incoronazione di Giuseppe Bonaparte a re di Napoli, l'Ammirati fu giubilato dal suo incarico l'11 dicembre 1806, riuscendo comunque ad ottenere dal nuovo governo una pensione annua di 150 ducati (v. *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli, anno 1806, seconda edizione*, Napoli, Nella Fonderia Reale, 1813, p. 465).

¹⁰² F. Ammirati, *Il puro Gius Pubblico napoletano*, Napoli, Nella Stamperia Pergeriana, 1792; Id, *Il puro Gius Privato del Regno*, [IV], Napoli, Antonio Verriente, 1793-1794; Id., *Il puro Gius Feodale napoletano ossia raccolta delle leggi feudali del Regno*, [II], Napoli, Antonio Verriente, 1794; Id, *Il puro Gius Criminale ossia raccolta sistematica delle leggi criminali del Regno*, [IV], Napoli, Nella Stamperia di Michele Migliaccio, 1796. Dalla sua esperienza come professore di Istituzioni civili nasceva anche uno specifico manuale di istituzioni giustinianee pubblicato nel 1792, anno in cui divenne ordinario, e ristampato nel 1804 (*Philippi Ammirati Justinianearum Institutionum analysis scholae et foro aptata*, [II], Napoli, ex typographia Prosiliana, 1792; *Philippi Ammirati Justinianearum Institutionum analysis scholae et foro aptata*, [II] ex typographia Cajetani Tardano, 1804).

¹⁰³ F. Ammirati, *Il Gius Sagro esposto colle pure leggi del Regno*, Napoli, Nella Stamperia Pergeriana, 1793. Data la rilevanza che la materia ecclesiastica aveva anche, e in particolare, sul diritto pubblico, ad essa è dedicato anche il libro secondo de *Il Puro Gius Pubblico* (pp. 263 – 349), in cui si tratta brevemente del clero, dei beni e del foro ecclesiastico. L'Ammirati, tuttavia, ritiene di non poter limitare, vista la sua importanza, la trattazione del diritto ecclesiastico alle poche pagine ad esso dedicate nel *Gius Pubblico*, e appena un anno dopo la pubblicazione del

Filippo Ammirati è forse il primo a intuire l'esistenza di un diritto ecclesiastico napoletano che, autonomamente dal diritto canonico e come specifica branca del diritto patrio, disciplinava la vita religiosa nel Regno attraverso le leggi del sovrano e non della Chiesa. Egli, infatti, nella lettera dedicatoria dell'opera precisa espressamente che il suo intendimento era quello di «sporre il Sagro Diritto derivante, non già dalle Leggi del Sacerdozio [...] ma da quelle del Napoletano Impero», trattando «la sola Sagra Polizia, dalle Leggi de' Sovrani nostri statuita»¹⁰⁴. Questo diritto poggia sulla piena legittimità del sovrano a legiferare anche sulle cose sacre: legittimità che, in piena sintonia con le idee giurisdizionalistiche, ritiene derivare al re direttamente da Dio e non dal Pontefice¹⁰⁵.

Nel realizzare quest'opera l'Ammirati non poteva non partire dalla collezione del Gatta, che, per quanto disorganica, offriva quanto meno i testi integrali dei dispacci ecclesiastici. Egli era comunque ben consapevole dei difetti e delle problematiche legate ai volumi del sacerdote saiese e, proprio per non incorrere nei medesimi errori, decise di non scrivere una mera raccolta di testi legislativi integrali, ma di realizzarne invece un'epitome che fosse più chiara e ordinata dei *Regali Dispacci*, come d'altronde aveva fatto anche con le sue altre opere.

A tale scopo, l'Ammirati non raccolse i testi integrali di tutte le fonti individuate, ma, dopo averle ben selezionate e scremate, si limitò a riportarne un breve riassunto del contenuto normativo. La maggior parte del materiale usato era ovviamente tratto dalla collezione del Gatta, ma a questo vi aggiunge anche le norme tratte da alcune prammatiche e dal concordato del 1741, delle quali, a volte, riporta anche pezzi integrali dei testi originali¹⁰⁶.

Le norme così collezionate e sintetizzate vennero distribuite in base all'argomento trattato nei singoli titoli, che sono ripartiti a loro volta fra i tre libri in cui l'opera è divisa e che rispecchiano la tradizionale ripartizione gaiana in *personae, res e actiones*: per cui nella prima parte sono raccolte le norme relative

primo, dà alle stampe questo volume interamente dedicato al diritto sacro, in cui la materia è tratta in maniera più approfondita e completa.

¹⁰⁴ F. Ammirati, *ivi*, p. 4.

¹⁰⁵ Sul punto l'Ammirati scrive che «esser stati i Principi da Dio costituiti Tutori, Difensori, Custodi della Santa Religione, della Chiesa, e della Chiesastica Disciplina, donde essi deriva la podestà di far Leggi alle Sagre Cose pertinenti». A supporto di questa affermazione riporta citazioni tratte dalle opere di Santi e Padri della Chiesa come Sant'Agostino, Isidoro di Siviglia e San Leone Magno, oltreché ricordare come lo stesso imperatore Giustiniano avesse emanato numerose costituzioni in materia ecclesiastica (v. F. Ammirati, *ivi*, pp. 4-5).

¹⁰⁶ Così, ad esempio, quando tratta delle immunità locali e dell'asilo ecclesiastico, riporta il testo integrale dei relativi articoli del Concordato del 1741 (*ivi*, pp. 167 ss.).

alle gerarchie ecclesiastiche e al clero regolare e secolare; nella seconda parte sono raccolte le norme relative ai beni ecclesiastici, ai benefici e alle chiese; mentre nella terza e ultima parte sono raccolte le norme relative al foro ecclesiastico e al processo civile e criminale in materia ecclesiastica.

Diversamente dal Gatta, l'Ammirati riuscì dunque a condensare l'intera legislazione ecclesiastica patria in un solo e unico tomo, realizzando così un'opera più snella, ordinata, chiara e, di conseguenza, più congeniale alle esigenze degli studi giuridici e della prassi forense.

Ad interessarsi successivamente alla legislazione ecclesiastica patria fu Vito Giliberti, la cui opera, sebbene oggi non particolarmente conosciuta, ebbe nella prima metà dell'Ottocento giudizi di gran lunga migliori rispetto a quelli dati alle raccolte precedenti. Nel 1797 vedeva la luce la sua *Polizia ecclesiastica* del Regno di Napoli che, non a caso, aveva come sottotitolo quello di *Codice ecclesiastico*, termine evidentemente usato nel senso dato dalla tradizione romana, ossia per indicare una raccolta di legislazione regia¹⁰⁷.

Il fatto stesso che egli usi questo titolo e che, pertanto, ritenga utile e necessaria la pubblicazione di uno specifico codice di leggi ecclesiastiche, evidenzia come anche il Giliberti, alla stregua dell'Ammirati, considerasse un fatto assodato l'esistenza di un diritto ecclesiastico napoletano inteso come una branca autonoma all'interno del diritto patrio.

Oltre a ciò, un ulteriore aspetto che evidenzia la peculiarità di questo collettore sta nel fatto che non fu, come quasi tutti i suoi predecessori, un magistrato, un avvocato o un professore dello *Studium*, bensì un ufficiale della Segreteria di Stato dell'Ecclesiastico¹⁰⁸.

La sua professione lo metteva certamente a contatto diretto con i dispacci e con le questioni di politica ecclesiastica che si discutevano all'interno della Segreteria: egli stesso, in quanto ufficiale di segreteria, sarà stato molto probabilmente autore materiale dei dispacci e, in quanto tale, avrà certamente avuto a disposizione i registri su cui venivano annotate le loro copie.

¹⁰⁷ V. Giliberti, *La polizia ecclesiastica del Regno di Napoli, o sia il Codice ecclesiastico del nostro Regno*, [III], Napoli, presso Amato Cons., 1797.

¹⁰⁸ Così come riporta il frontespizio della sua opera, oltre ad essere stato ufficiale della Segreteria di Stato dell'Ecclesiastico, è stato anche socio della Real Accademia delle Scienze e Belle Lettere di Napoli, cosa che denota un certo eclettismo e una certa vivacità culturale di questo personaggio: come peraltro dimostrerebbero anche altre due sue opere pubblicate prima della *Polizia ecclesiastica*: il *Saggio della romana giurisprudenza civile per istruzione del popolo*, [II], Napoli, nella stamperia di Filippo Raimondi, 1792; e la *Istoria filosofica e politica della fondazione de' reami delle Due Sicilie*, Napoli, presso Onofrio Zambraja, 1795, quest'ultima una storia sulle origini normanne del Regno di Sicilia.

Così come l'Ammirati, anche Giliberti aveva ben presente i difetti dell'opera del Gatta, tantoché nella prefazione della sua collezione dichiara espressamente che «affinché la non picciola quantità delle nostre leggi Ecclesiastiche non incomodasse chi le voglia apprendere, e a dismisura non crescesse la voluminosità di questi tomi ci siamo noi avvaluti del savissimo sistema serbato dal dotto uomo D. Alessio de Sariis»¹⁰⁹. Il Giliberti era certamente consapevole che un'opera estremamente voluminosa come quella del Gatta avrebbe reso la raccolta indigesta al pubblico e che il modo migliore per condensare l'enorme mole di reali dispacci ecclesiastici, era quella di adottare lo stesso metodo usato dal magistrato Alessio De Sariis per il suo *Codice delle leggi*¹¹⁰.

Questo metodo, similmente a quanto già fatto dall'Ammirati, consisteva nel non riportare il testo integrale dell'atto legislativo, ma di inserirne un sunto del contenuto normativo, corredato della data e del nome del sovrano che l'aveva emanato. Questi sunti erano poi inseriti per ordine cronologico nei singoli titoli, ognuno dei quali si apriva con un breve sommario del proprio contenuto.

Tuttavia, diversamente dalla raccolta dell'Ammirati, l'opera del Giliberti, benché fosse stata pubblicata in tre volumi, non seguiva la tradizionale tripartizione gaiana, ma riprendeva in buona parte la ripartizione, i titoli e le rubriche del *Codice delle leggi* del De Sariis, dal quale lui stesso aveva espressamente affermato di trarre ispirazione.

¹⁰⁹ V. Giliberti, *La polizia ecclesiastica*, cit., I, pp. 6-7.

¹¹⁰ Alessio de Sariis, giurista e governatore regio originario di Matera, aveva realizzato negli anni Novanta del Settecento, la più grande collezione di diritto regio del Regno di Napoli diviso in dodici volumi, più un tredicesimo contenente gli indici (*Codice delle Leggi del Regno di Napoli*, [13], Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1792-1797). L'opera raccoglieva, riordinava e riassumeva ogni tipo di fonte legislativa regia emanata nel corso della storia, dalle costituzioni normanno-sveve, ai capitoli angioini, alle prammatiche spagnole, ai dispacci borbonici, e relativa ad ogni materia di cui si occupava il diritto patrio; dal diritto civile a quello criminale, dal diritto processuale al diritto feudale, dal diritto pubblico al diritto ecclesiastico. Proprio alla legislazione ecclesiastica era dedicato il primo volume della raccolta, appunto quello da cui aveva preso spunto il Giliberti nella realizzazione della sua opera. Nel *Codice delle leggi* del De Sariis, tuttavia, la legislazione ecclesiastica non formava un codice autonomo come nell'opera del Giliberti, ma costituiva solo la piccola parte di una più vasta opera di raccolta che abbracciava, come detto, tutto il diritto regio napoletano. Su Alessio De Sariis e sulla sua opera mi permetto di rinviare al mio contributo, *Un magistrato lucano al servizio di Ferdinando IV. Alessio de Sariis e il suo contributo alla storia e alla sistemazione delle leggi patrie del Regno di Napoli*, in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», XXI (2022), paper 5.

A ciò si aggiunga poi che la *Polizia ecclesiastica*, dal punto di vista della quantità delle fonti raccolte, si pone in un certo senso a metà strada tra le opere del Gatta e dell'Ammirati. Ed infatti, diversamente dalla collezione del Gatta, in quella del Giliberti non si cerca di inserire quante più fonti possibili, ma se ne fa piuttosto una cernita, selezionando quelle più importanti e scartando quelle ripetitive; mentre diversamente dall'Ammirati non viene effettuata una scrematura eccessiva, tale da ridurre l'opera in un unico volume. Da questo punto di vista l'opera del Giliberti appare più accurata rispetto a quella realizzata dall'Ammirati, ma allo stesso tempo ben più ordinata e sintetica rispetto a quella del Gatta.

Proprio questi sono i pregi che gli autori successivi hanno maggiormente apprezzato nell'opera di Giliberti: così, ad esempio, ritiene Giuseppe De Thomasis, ma anche Gaetano Arcieri e Giovanni Manna, che nel secolo successivo non hanno potuto fare a meno di evidenziare come la *Polizia Ecclesiastica* possedesse un ordine migliore rispetto ai *Regali Dispacci*, precisando inoltre quanto questa fosse stata, proprio per tali motivi, «alla giurisprudenza utilissima»¹¹¹.

Occorre tuttavia segnalare anche l'unica voce fuori dal coro degli estimatori del Giliberti: quella di Michele Baffi, professore di diplomazia e capoufficio del Grande Archivio di Napoli nella prima metà dell'Ottocento, che definì la *Polizia ecclesiastica*, a dire il vero con toni forse un po' troppo ingenerosi, «opericciuola», accusando il suo autore di avere realizzato una semplice epitome del primo libro del *Codice delle leggi* del De Sariis¹¹². A ben guardare, oltre alla struttura e alla suddivisione in titoli, che effettivamente riprende quasi interamente quella del *Codice delle leggi*, anche il contenuto normativo della *Polizia ecclesiastica* in buona parte non sarebbe altro che una sintesi del contenuto normativo dell'opera del De Sariis, alla quale aggiungeva ben poco di nuovo.

Di fatto la collezione del Giliberti sembrerebbe più che altro l'epitome di un'altra opera, meritandosi così le critiche del Baffi, che non solo rimproverava al Giliberti la poca originalità, ma anche di aver perso l'occasione,

¹¹¹ v. G. de Thomasis, *Introduzione allo studio*, cit., p. 30; G. Arcieri, *Storia del diritto*, cit., p. 170; G. Manna, *Della giurisprudenza e del foro napoletano*, cit., p. 200. Il successo di quest'opera è inoltre testimoniato dalle ristampe e dagli aggiornamenti che se ne fecero nell'Ottocento: una è quella realizzata in un unico volume dallo stampatore Francesco Azzolino a Napoli nel 1845, in cui vengono aggiunte le leggi in materia ecclesiastica emanate tra il 1806 e il 1817, quindi nel periodo napoleonico e della Restaurazione, e l'altra è invece l'edizione aggiornata con la legislazione ecclesiastica ottocentesca successiva al Concordato del 1818, realizzata presso la Libreria Nazionale di via Toledo num 396 nel 1849.

¹¹² M. Baffi, *Al repertorio degli antichi atti governativi*, I, Napoli, Tipografia di Ferdinando Raimondi, 1852, p. 26.

sfruttando proprio il suo incarico presso la Segreteria dell'Ecclesiastico, di aggiornare la collezione di legislazione ecclesiastica con i dispacci nuovi o che i suoi predecessori non avrebbero potuto raccogliere al di fuori degli uffici della Segreteria¹¹³.

Al di là delle critiche posteriori espresse dal solo Baffi, sebbene la *Polizia ecclesiastica* effettivamente si basasse in buona parte sul primo libro del *Codice delle leggi* del De Sarii, riprendendone la struttura e riassumendone di fatto la maggior parte del contenuto normativo, occorre tuttavia riconoscere come ciò nonostante la collezione del Giliberti fosse stata comunque ritenuta utile e apprezzabile dai suoi fruitori rispetto alle collezioni precedenti.

Ai nostri fini, poi, rimane comunque assai rilevante il fatto, come già spiegato poc'anzi, che il Giliberti avesse avvertito la necessità di realizzare – seppur rifacendosi alla parte di un'altra opera – un codice apposito di legislazione ecclesiastica, indipendente dalle altre branche del diritto, percependo così il diritto ecclesiastico patrio come un qualcosa di autonomamente rilevante all'interno del più ampio panorama dello *ius regni* napoletano. Dunque, per quanto la *Polizia ecclesiastica* del Giliberti possa rifarsi ai *Regali Dispacci* di Diego Gatta, la sua opera rimane comunque l'ultima e più completa silloge di diritto ecclesiastico patrio pubblicata prima dell'avvento del nuovo secolo e dell'età delle codificazioni moderne.

Ad essere tuttavia precisi e per dovere di completezza, occorre fare un ultimo riferimento a un'altra piccola raccolta di legislazione ecclesiastica che, a differenza dell'opera del Giliberti, ricevette giudizi migliori da parte del Baffi e fu pubblicata nel 1800, a un anno esatto di distanza dalla caduta dell'effimera Repubblica Partenopea e dal ritorno di Ferdinando di Borbone sul trono di Napoli. Si tratta del *Concordata inter Benedictum XIV. Pont. Max., et Carolum Borbonium Siciliarum Regem*, scritta da Corradino Ceraso¹¹⁴.

Il Ceraso, come il Giliberti, non proveniva dai ranghi delle professioni forensi o accademiche, ma dai quadri dell'amministrazione regia: esercitava

¹¹³ Scrive testualmente il Baffi, con tono apertamente critico, che «colui [il Giliberti] il quale, per l'opportunità che offrivagli la sua carica, avrebbe dovuto trarre alcun profitto da que' documenti e sussidi che al de Sarii dovetter mancare, ci avesse almen dato in questa speciale materia altri e ben molti atti che si desiderano nell'opera del de Sarii», *ibid.*

¹¹⁴ C. Ceraso, *Concordata inter Benedictum XIV. Pont. Max., et Carolum Borbonium Siciliarum Regem Regalia Rescripta, et Decreta Generalia Supremi Tribunalis Mixti Neapolitani. Quae in omnibus fere judiciis ordinariae, ac privatae jurisdictionis ejusdem Tribunalis rite observantur, Brevi, planaue methodo sub certis titulis distributa*, Napoli, ex Typographia Pauli Severini-Boetii, 1800. Così Michele Baffi definisce testualmente quest'opera, dopo aver fortemente criticato quella del Giliberti: «di molta utilità vedesi bene ordinata tutta la materia del Concordato» (M. Baffi, *Al repertorio degli atti*, cit., p. 27).

infatti l'ufficio di segretario di quel Tribunale Misto creato con il concordato del 1741, che ancora agli inizi del XIX era attivo a Napoli. La sua opera, per quanto risulti di fatto una raccolta di testi legislativi integrali in materia ecclesiastica, tuttavia non rappresenta un vero e proprio codice completo e generale di diritto ecclesiastico patrio, paragonabile alle precedenti compilazioni: infatti, il volume si limita a raccogliere e riordinare per argomento gli articoli del concordato, aggiungendovi solo i dispacci regi e i decreti dello stesso tribunale inerenti a quei medesimi argomenti¹¹⁵.

L'opera del Ceraso non offre, dunque, una panoramica generale e completa di tutte le materie inerenti alla legislazione ecclesiastica, essendo limitata solo a quanto concerne le materie trattate nel concordato e relative alla giurisdizione del Tribunale Misto, e non può pertanto essere paragonata per estensione e completezza alle opere del Gatta, dell'Ammirati e del Giliberti.

Oltretutto, rispetto alle collezioni di questi ultimi, risulta essere un'opera ancorata, per certi aspetti, ancora a certi dettami della tradizione giuridica di Antico Regime: infatti, sebbene i testi legislativi siano riportati nella loro lingua originale, nella maggior parte dei casi l'italiano, il resto del testo – rubriche, titoli, sommari, indice e lettera dedicatoria – è scritto interamente in latino, in controtendenza rispetto all'uso che si era ormai affermato alla fine del Settecento, soprattutto in ambito codificatorio, di redigere queste raccolte nella lingua comune: come d'altronde avevano fatto tutti i precedenti collettori della legislazione ecclesiastica napoletana.

6. Conclusioni: la formazione di un diritto ecclesiastico napoletano

L'esistenza stessa di queste raccolte di legislazione ecclesiastica è espressione, oltre che dell'esigenza pratica di dare ordine e sistematicità alla legislazione regia formatasi disorganicamente intorno a questa materia, anche dell'idea che intorno ad essa esistesse uno specifico diritto ecclesiastico patrio, proprio del Regno di Napoli, meritevole di un'apposita e autonoma sistemazione normativa.

È noto che l'espressione «diritto ecclesiastico» può essere intesa in vari significati, a seconda del contesto e del tempo a cui ci si riferisce: ma nel nostro caso è evidente che il significato più adeguato è quello che si confà

¹¹⁵ Anche il Baffi, per quanto abbia comunque espresso un giudizio favorevole sull'opera, non si esime dal rilevare questo difetto. Scrive infatti che «l'opera del Ceraso non sia che una parte bene scarsa di que' tanti atti appartenuti già a questo supremo Magistrato» (*ibid.*).

maggiormente all'Età moderna, ovverosia il significato di un diritto che disciplina le persone, i beni e gli interessi della Chiesa, ma che non promana direttamente dalle sue istituzioni, bensì dalle istituzioni laiche di ogni singolo Stato¹¹⁶. Un diritto che è dunque espressione delle istituzioni secolari e non spirituali e che in materia ecclesiastica sancisce la netta separazione e autonomia degli ordinamenti statali dall'ordinamento canonico.

Dopo la Riforma del Cinquecento e l'affermarsi e consolidarsi nel corso dell'Età moderna dei singoli Stati nazionali e della pienezza della loro sovranità e autonomia, il diritto ecclesiastico non può più essere inteso semplicemente nella sua accezione generale, ossia quale sinonimo di diritto canonico¹¹⁷. In questo periodo, d'altronde, la Chiesa di Roma aveva ormai perso la sua presa universale, non solo rispetto alle chiese riformate, ma anche rispetto ai singoli Stati cattolici, tra i quali si era di fatto scissa in una molteplicità di Chiese cattoliche «nazionali», che non potevano più dipendere solamente dal papa e che, di conseguenza, non potevano più fare riferimento esclusivo al solo diritto canonico, ma erano altresì tenute a rispettare ed applicare anche le norme che ogni Stato dettava in piena autonomia per disciplinare entro i propri confini territoriali la materia ecclesiastica¹¹⁸.

¹¹⁶ Sull'accezione del termine «diritto ecclesiastico» tra i vari contributi si rinvia a, C. Calisse, *Diritto ecclesiastico*, cit., *passim*; C.A. Jemolo, voc. *Diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia italiana*, XIII, Milano 1931; L. De Luca, voc. *Diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano 1964, pp. 976-988, *passim*; M. Ventura, *Diritto Ecclesiastico*, in A. Melloni (cur.), *Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento*, Bologna 2010, I, pp. 718-739; C. Fantappiè, *Diritto canonico e diritto ecclesiastico*, in *Il pensiero giuridico italiano. Dal Medioevo all'Età Contemporanea*, Roma 2015, pp. 490-498, in particolare pp. 493-496.

¹¹⁷ A partire dal XVIII secolo il termine «ecclesiastico» viene correntemente usato nell'espressione di «*ius publicum ecclesiasticum*», concetto nato dalla separazione tra *ius ecclesiasticum publicum* e *ius canonicum privatum*. Carlo Fantappiè ha evidenziato in particolare come il concetto di *ius publicum ecclesiasticum* si sviluppi inizialmente quale teoria volta a legittimare le chiese nazionali e sia espressione di un cambiamento politico che riflette «il superamento della preminenza pubblica della Chiesa [...] e l'affermazione della prassi territorialista, gallicana o giurisdizionalista degli Stati», C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica. L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano 2008, I, pp. 65-73, 216-232, per la citazione v. p. 66. Sul punto, tra i contributi più recenti, si vedano C.M. Pettinato, *I "Maestri di Würzburg" e la costruzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVIII*, Torino 2012; G. Boni, *Il Cardinale Giovanni Soglia Ceroni e lo jus publicum ecclesiasticum*, in «*Historia et Ius*», VIII (2015), paper 13; F. Zanchini di Castiglionchio, *Genesi e vicende dello "Jus publicum ecclesiasticum" in età posttridentina. Una risposta romano-cattolica alla modernità*, in «*Stato, Chiese e pluralismo confessionale*», VIII (2020), pp. 96-117.

¹¹⁸ Cfr. Fleiner, *Über die Entwicklung des Katholischen Kirchenrechts im 19. Jahrhundert*, Tübingen und Leipzig, 1902, pp. 4 ss.; sul punto si veda anche, C.A. Jemolo, *Diritto ecclesiastico*, cit. *passim*.

A Napoli, questo fenomeno trova la sua massima affermazione proprio nel Settecento borbonico, quando con il ritorno di un re proprio e nazionale – Carlo di Borbone per l'appunto – la produzione legislativa ecclesiastica aumenta sensibilmente: sintomo che anche in questo Regno si vuole ribadire la pienezza della sovranità del monarca pure nella materia ecclesiastica e la sua completa autonomia nei confronti della Chiesa di Roma.

Questa dimensione nazionale del diritto ecclesiastico nel Meridione trova espressione anche nell'esistenza di appositi organi di governo, che a vario titolo si occupavano del fenomeno religioso e di questioni ecclesiastiche e che coadiuvavano il sovrano nella gestione dei rapporti con il clero locale e con la Curia romana. La Segreteria di Stato dell'Ecclesiastico, il Cappellano Maggiore e il Delegato della Real Giurisdizione, come si è visto, non si limitavano a vigilare sul rispetto dei confini tracciati tra la giurisdizione secolare e la giurisdizione ecclesiastica, ma esercitavano ampi e penetranti poteri legislativi, regolamentari e giudiziari che incidevano profondamente su diversi aspetti della vita religiosa dei sudditi e della Chiesa.

Alla corposa legislazione regia e agli organi istituzionali occorre infine aggiungere la solida base dottrinale data dalle teorie del giurisdizionalismo napoletano che si erano via via consolidate nel corso del tempo e che avevano profondamente influenzato l'attività normativa e le politiche ecclesiastiche dei governi borbonici.

Tenendo conto di tutti questi elementi credo pertanto che nella Napoli di fine Settecento si possa parlare dell'esistenza di un vero e proprio diritto ecclesiastico nazionale, intendendo con questo un diritto statutale e secolare capace di disciplinare e ingerirsi in ogni aspetto della vita religiosa dei sudditi e del clero. Questo diritto si sviluppa entro i confini territoriali dello Stato essenzialmente attraverso i tre formanti – se così possiamo definirli – di cui si è sin qui parlato: quello del giurisdizionalismo napoletano, in particolar modo quello di matrice giannoniana della prima metà del secolo, che ha gettato le basi dottrinali e teoriche di questo diritto; quello legislativo che, partendo dal Concordato del 1741, ha disciplinato la materia ecclesiastica per mezzo di un nutrito e variegato *corpus* di leggi patrie; quello istituzionale, che attraverso l'esistenza di diversi e appositi organi istituzionali dotati di funzioni e competenze in materia ecclesiastica, ha assicurato una gestione e un controllo capillare del fenomeno religioso nel reame.

Un diritto, dunque, a dimensione «nazionale», espressione della specifica tradizione e della storia propria di quel Paese, ma con una sua autonoma dignità rispetto alle diverse branche in cui il diritto patrio poteva essere

suddiviso – in particolar modo rispetto al diritto pubblico¹¹⁹ – e, pertanto, meritevole di essere autonomamente trattato in compilazioni appositamente dedicate, come testimoniano le diverse raccolte ed epitomi di diritto ecclesiastico regnicolo pubblicate sul finire del secolo.

¹¹⁹ A tale riguardo è significativo che l’Ammirati, nel realizzare le sue opere sulla legislazione napoletana, ognuna dedicata ad una specifica branca del diritto patrio – civile, criminale, feudale e pubblico – ne abbia aggiunta una, il *Gius Sagro* appositamente dedicata al diritto ecclesiastico. Si sarebbe potuto limitare a trattata la materia all’interno del volume sul *Puro Gius Pubblico* – come in realtà aveva anche fatto aggiungendovi alcune parti sulla materia ecclesiastica – riducendo in questo modo il diritto ecclesiastico del Regno ad ancella del diritto pubblico. Eppure, dedicando un’intera opera al diritto ecclesiastico patrio, ha dimostrato di ritenere questa materia di un’importanza tale da meritare una trattazione autonoma dal diritto pubblico (v. § 5).